Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 120° — Numero 303

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA ROMA - Mercoledì, 7 novembre 1979 SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - CENTRALINO 65101
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA

Annuo	con supplementi ordinari	L. 60.000
Semestrale	» » »	» 32.000
Trimestrale	» » »	» 17.000
Annuo	senza supplementi ordinari	L. 46.500
Semestrale	» » »	» 24.500
Trimestrale	» » »	» 12.700

Un fascicolo L. 200 - Supplementi ordinari: L. 250 per ogni sedicesimo o frazione di esso.
Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

ALLA PARTE SECONDA

Annuo L. 40.000 - Semestrale L. 22.000 - Trimestrale L. 12.000
Un fascicolo L. 200 per ogni sedicesimo o frazione di esso.
Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

Per l'ESTERO i prezzi di abbonamento e dei fascicoli separati sono il doppio di quelli indicati per l'interno

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato
I fascicoli disguidati devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro); presso le librerie concessionarie di: BARI, via Sparano, 134 — BOLOGNA, piazza dei Tribunali, 5/F — FIRENZE, via Cavour, 46/r — GENOVA, via XII Ottobre, 172/r — MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3 — NAPOLI, via Chiaia, 5 — PALERMO, via Ruggero Settimo, 37 — ROMA, via del Tritone, 61/A — TORINO, via Roma, 80 e presso le librerie depositarie nei capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato — Direzione Commerciale — Piazza Verdi, 10 — 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio Inserzioni — Via XX Settembre — Palazzo del Ministero del Tesoro). Le suddette librerie concessionarie possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

LEGGI E DECRETI

LEGGE 26 ottobre 1979, n. **560**.

Modifiche alla legge 16 maggio 1977, n. 228, relativa al conferimento del grado di aspirante guardiamarina agli allievi della prima classe del corso normale dell'Accademia navale deceduti il 3 marzo 1977 sulle pendici del monte Serra.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

L'articolo unico della legge 16 maggio 1977, n. 228, è sostituito dal seguente:

« Agli allievi della prima classe del corso normale dell'Accademia navale deceduti nell'incidente di volo verificatosi sulle pendici del monte Serra il 3 marzo 1977 è conferito a tutti gli effetti, giuridici ed economici, a decorrere dal 2 marzo 1977, il grado di guardiamarina del Corpo di stato maggiore del servizio permanente effettivo.

Il conferimento è disposto d'ufficio, con decreto del Ministro della difesa ».

Art. 2.

All'onere derivante dalla presente legge per l'anno 1979, valutato in lire 953 milioni, si provvede a carico del capitolo 1175 dello stato di previsione della spesa del Ministero della difesa per l'anno finanziario medesimo.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 26 ottobre 1979

PERTINI

COSSIGA — RUFFINI — PANDOLFI

Visto, *il Guardasigilli*: MORLINO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 3 luglio 1979, n. **561**.

Riconoscimento della personalità giuridica dell'Associazione italiana amici di Raoul Follereau - Organizzazione per la cooperazione sanitaria internazionale, in Bologna.

N. 561. Decreto del Presidente della Repubblica 3 luglio 1979, col quale, sulla proposta del Ministro della sanità, viene riconosciuta la personalità giuridica ed approvato lo statuto dell'Associazione italiana amici di Raoul Follereau - Organizzazione per la cooperazione sanitaria internazionale - O.C.S.I., in Bologna.

Visto, *il Guardasigilli*: MORLINO
Registrato alla Corte dei conti, addì 24 *ottobre* 1979
Registro n. 7 *Sanità, foglio n.* 195

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 3 luglio 1979, n. 562.

Modificazione allo statuto dell'istituto « Giannina Gaslini », in Genova.

N. 562. Decreto del Presidente della Repubblica 3 luglio 1979, col quale, sulla proposta del Ministro della sanità, viene approvata la modificazione allo statuto dell'istituto « Giannina Gaslini », in Genova, consistente nell'aggiunta dell'art. 11-*bis*: istituzione del collegio dei revisori.

Visto, *il Guardasigilli*: MORLINO
Registrato alla Corte dei conti, addì 24 ottobre 1979
Registro n. 7 Sanità, foglio n. 189

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 19 ottobre 1979.

Nomina di componenti il consiglio dell'ordine « Al merito della Repubblica italiana ».

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 3 marzo 1951, n. 178;

Visti i decreti presidenziali 15 ottobre 1952, 7 febbraio 1963 e 4 dicembre 1972, con i quali i signori: Miraglia dott. Francesco, Corrias dott. Angelo, Angelilli sen. avv. Ugo, Ghoering on. Giulio e Lo Schiavo dott. Giuseppe Guido, vennero nominati componenti del consiglio dell'ordine « Al merito della Repubblica italiana »;

Ritenuto che i citati consiglieri sono deceduti;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri;

Decreta:

I signori: Costa dott. Ettore, Garavelli sen. dott. Walter, Levi Sandri prof. dott. Lionello, Manzari avv. Giuseppe, Presti dott. Aldo, sono nominati componenti del consiglio dell'ordine « Al merito della Repubblica italiana ».

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Dato a Roma, addì 19 ottobre 1979

PERTINI

COSSIGA

(9384)

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 10 ottobre 1979.

Sostituzione di un componente del consiglio direttivo dell'ente autonomo « La Biennale di Venezia ».

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Vista la legge 26 luglio 1973, n. 438, concernente il nuovo ordinamento dell'ente autonomo « La Biennale di Venezia », e successive modificazioni;

Visto il proprio decreto in data 19 ottobre 1978, concernente la costituzione del consiglio direttivo dell'ente predetto, per la durata di un quadriennio;

Considerato che, a seguito delle dimissioni presentate dal prof. Tomàs Maldonado, componente del consiglio direttivo, quale membro designato dal consiglio provinciale di Venezia, occorre procedere alla sua sostituzione nell'incarico di cui innanzi;

Vista la designazione formulata dal consiglio provinciale di Venezia;

Decreta:

L'arch. Amerigo Restucci è nominato componente del consiglio direttivo dell'ente autonomo « La Biennale di Venezia » in sostituzione del prof. Tomàs Maldonado, dimissionario.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 10 ottobre 1979

Il Presidente: COSSIGA

(9610)

DECRETO MINISTERIALE 5 febbraio 1979.

Modificazione alla ripartizione territoriale dei settori di Padova e di Piove di Sacco del distretto telefonico di Padova.

IL MINISTRO
DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI

Visto il codice postale e delle telecomunicazioni, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156;

Visto il regio decreto 19 luglio 1941, n. 1198, e successive modifiche;

Visto il piano regolatore telefonico nazionale, approvato con decreto ministeriale 27 luglio 1970, e successive modifiche;

Vista la convenzione stipulata il 21 ottobre 1964 tra il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni e la SIP - Società italiana per l'esercizio telefonico p.a., approvata con decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1964, n. 1594, e successive modifiche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 ottobre 1976, n. 800, concernente le norme in materia di tariffe telefoniche;

Visto il decreto ministeriale 21 agosto 1978, con il quale sono stati approvati i piani tecnici dei distretti di Adria, Bassano, Bressanone, Brunico, Cassino, Cervignano, Fidenza, Formia, Frosinone, Genova, Latina, Legnago, Orvieto, Padova, Pieve di Cadore, Poggio Mirteto e Schio, nonché la ripartizione in reti urbane dei predetti distretti;

Accertato che, per mero errore materiale, i comuni di Saonara e Legnaro del distretto di Padova, sono stati inclusi nella rete urbana di Saonara anziché in quella di Padova ed inoltre che il comune di S. Angelo di Piove di Sacco e l'area del comune di Fossò, ubicata ad ovest del fiume Brenta, sono stati inclusi nella suddetta rete urbana di Saonara anziché in quella di Piove di Sacco;

Decreta:

La ripartizione territoriale dei settori di Padova e di Piove di Sacco, del distretto di Padova, viene modificata come segue:

Settori	Reti urbane	Comuni servizi
1. Padova	1. Padova	1. Padova 2. Abano Terme 3. Albignasego 4. Cadoneghe 5. Casalserugo 6. Legnaro 7. Limena 8. Maserà di Padova 9. Montegrotto Terme 10. Noventa Padovana, esclusa località oltre Brenta 11. Ponte S. Nicolò 12. Rubano 13. Saccolongo 14. Selvezzano Dentro 15. Saonara 16. Vigodarzere 17. Vigonza, esclusa località Capriccio
9. Piove di Sacco	1. Piove di Sacco	1. Piove di Sacco 2. Arzergrande 3. Brugine 4. Campolongo Maggiore 5. Codevigo 6. Correzzola, esclusa località Maronaro (R.U. - C.S. Cavarzere, C.D. Adria) 7. Polverara 8. Pontelongo 9. S. Angelo di Piove di Sacco *Area del comune di Fossò* (R.U. - C.S. Dolo, C.D. Venezia-Mestre) ad ovest del fiume Brenta.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 5 febbraio 1979

Il Ministro: GULLOTTI

(8873)

DECRETO MINISTERIALE 28 marzo 1979.

Proroga della decorrenza del provvedimento di soppressione del vice consolato di seconda categoria in Edmonton.

IL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI

Visti gli articoli 30 e 42 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18;

Visto il decreto ministeriale 21 febbraio 1972 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 131 del 22 maggio 1972, con il quale veniva istituito il vice consolato di seconda categoria in Edmonton (Canada) alle dipendenze del consolato d'Italia in Vancouver;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 ottobre 1977, n. 1179, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 126 del 9 maggio 1978, relativo alla soppressione del vice consolato di seconda categoria in Edmonton con decorrenza 1° settembre 1978 ed alla contemporanea istituzione nella medesima località di un vice consolato di prima categoria, alla dipendenza del consolato d'Italia in Vancouver;

Considerato che il sopracitato ufficio consolare di prima categoria è solo formalmente istituito, ma che non ne è stata ancora disposta l'effettiva apertura non essendo stato possibile destinarvi del personale;

Considerata l'impossibilità nell'attuale situazione di poter adeguatamente assistere la collettività italiana in loco;

Decreta:

Articolo unico

La decorrenza del provvedimento di soppressione del vice consolato di seconda categoria in Edmonton è prorogata fino al momento della effettiva apertura del vice consolato di prima categoria istituito in loco, destinandovi tutto o parte del personale previsto dall'organico.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 28 marzo 1979

Il Ministro: FORLANI

Registrato alla Corte dei conti, addì 21 *aprile* 1979
Registro n. 466 *Esteri, foglio n.* 185

(8809)

DECRETO MINISTERIALE 7 giugno 1979.

Valore e caratteristiche di un francobollo da L. 1.500 appartenente alla serie ordinaria « Alti valori ».

IL MINISTRO
DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO DEL TESORO

Visto l'art. 32 del testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156;

Visto l'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156, prima citato, per il quale, sino alla emanazione delle norme di esecuzione del predetto testo unico, si applicano, in quanto compatibili, le vigenti disposizioni regolamentari;

Visto l'art. 238 del regolamento per i servizi postali, titolo preliminare e parte prima, approvato con regio decreto 18 aprile 1940, n. 689;

Visto il decreto interministeriale 6 dicembre 1978, con il quale è stata autorizzata l'emissione di una serie di francobolli ordinari, denominata « Alti valori »;

Riconosciuta l'opportunità di emettere un francobollo, con valore facciale da L. 1500, appartenente alla serie suddetta;

Visto il parere favorevole espresso dal consiglio di amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni nell'adunanza n. 1460 del 16 maggio 1979;

Decreta:

Articolo unico

E' emesso un francobollo, con valore facciale da L. 1500, appartenente alla serie di francobolli ordinari, denominata « Alti valori ».

Detto francobollo è stampato su carta fluorescente, non filigranata, in calcografia; formato carta: mm 25,4 × 30; formato stampa: mm 21,4 × 26; dentellatura: 14 × 13 1/4; foglio: venti esemplari; policromia (quattro colori).

La vignetta è così composta: entro una cornice rettangolare, i cui lati verticali sono ornati da elementi decorativi costituiti da tratti di nastro intrecciati, e recante sul lato inferiore, in chiaro, la leggenda « ITALIA », è inserita una composizione in cui figurano in alto, a sinistra, il volto stilizzato e di profilo di donna turrita, a destra la leggenda « MILLECINQUECENTO », su quattro righe, sovraimpresse all'emblema stilizzato dello Stato, e sotto, entro un fondino a linee incrociate, la cifra « 1.500 », sovrapposta alla parola « LIRE ».

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 7 giugno 1979

Il Ministro
delle poste e delle telecomunicazioni
COLOMBO

p. *Il Ministro del tesoro*
ERMINERO

Registrato alla Corte dei conti, addì 24 *settembre* 1979
Registro n. 30 *Poste, foglio n.* 105

(8872)

DECRETO MINISTERIALE 7 giugno 1979.

Valore e caratteristiche di due francobolli celebrativi delle elezioni del Parlamento europeo.

IL MINISTRO
DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO DEL TESORO

Visto l'art. 32 del testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156;

Visto l'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156, prima citato, per il quale, sino alla emanazione delle norme di esecuzione del predetto testo unico, si applicano, in quanto compatibili, le vigenti disposizioni regolamentari;

Visto l'art. 239 del regolamento per i servizi postali, titolo preliminare e parte prima, approvato con regio decreto 18 aprile 1940, n. 689;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 settembre 1978, n. 876, con il quale è stata autorizzata l'emissione nel 1979, di alcune serie di francobolli celebrativi e commemorativi;

Visto il parere favorevole espresso dal consiglio di amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni nell'adunanza n. 1460 del 16 maggio 1979;

Decreta:

Articolo unico

Sono emessi due francobolli celebrativi delle elezioni del Parlamento europeo, nei valori da L. 170 e L. 220.

Detti francobolli sono stampati in rotocalco, su carta fluorescente, non filigranata; formato carta: mm 40 × 30; formato stampa: mm 36 × 26; dentellatura: 14 × 13 1/4; tiratura: dieci milioni di esemplari per ciascun valore; colori: quadricromia; foglio: cinquanta esemplari.

Le vignette sono costituite da una libera composizione, realizzata, su fondini di colore diverso, con le bandiere degli Stati europei partecipanti alle elezioni.

Sui due francobolli sono riportate la leggenda « ELEZIONI DEL PARLAMENTO EUROPEO », la parola « ITALIA » e l'indicazione dei rispettivi valori, « 170 » e « 220 ».

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 7 giugno 1979

Il Ministro
delle poste e delle telecomunicazioni
COLOMBO

p. *Il Ministro del tesoro*
ERMINERO

Registrato alla Corte dei conti, addì 24 *settembre* 1979
Registro n. 30 *Poste, foglio n.* 106

(8871)

DECRETO MINISTERIALE 18 luglio 1979.

Revoca dell'autorizzazione alla produzione ed al commercio della specialità medicinale denominata « Ormogan » 3 fiale × 2 ml, della ditta Industria chimica biologica S.p.a., in Genova. (Decreto di revoca n. 5701/R).

IL MINISTRO DELLA SANITA'

Visto il provvedimento in data 9 marzo 1962, col quale venne registrata al n. 10201 la specialità medicinale denominata « Ormogan » 3 fiale × 2 ml, a nome della ditta Industria chimica biologica S.p.a., con sede in Genova, via Tanini, 37/D;

Considerato che la suddetta specialità medicinale, sulla base delle nuove conoscenze scientifiche, è da ritenersi terapeuticamente superata, in quanto non risulta agli atti sufficiente dimostrazione della validità e razionalità di essa in relazione alle indicazioni terapeutiche riportate;

Ritenuto, pertanto, che nella specie ricorre l'applicazione dell'art. 27, n. 1), del regolamento approvato con regio decreto 3 marzo 1927, n. 478, in quanto non sussistono più le condizioni in base alle quali la specialità fu autorizzata;

Viste le controdeduzioni presentate dalla ditta interessata;

Sentito il Consiglio superiore di sanità;

Visti gli articoli 164 e 175 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Decreta:

E' revocata la registrazione della specialità medicinale denominata « Ormogan » 3 fiale × 2 ml, registrata al n. 10201, in data 9 marzo 1962, a nome della ditta Industria chimica biologica S.p.a., con sede in Genova, via Tanini, 37/D.

Il prodotto del quale è revocata la registrazione deve essere ritirato dal commercio.

I medici provinciali della regione a statuto speciale Sicilia ed i competenti organi delle restanti regioni a statuto ordinario e speciale sono tenuti alla esecuzione del presente decreto, da comunicarsi agli ordini dei medici e dei farmacisti delle rispettive circoscrizioni e da notificarsi in via amministrativa alla ditta interessata.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 18 luglio 1979

Il Ministro: ANSELMI

(8615)

DECRETO MINISTERIALE 18 luglio 1979.

Revoca dell'autorizzazione alla produzione ed al commercio della specialità medicinale denominata « Francomidone » 10 supposte adulti e della relativa serie 10 supposte pediatriche, della ditta Francia farmaceutici S.r.l., industria farmaco-biologica, in Milano. (Decreto di revoca n. 5684/R).

IL MINISTRO DELLA SANITA'

Visti i provvedimenti in data 26 febbraio 1966 e 19 febbraio 1968, con i quali vennero registrate ai numeri 17452 e 17452/1 rispettivamente la specialità medicinale denominata « Francomidone » 10 supposte per adulti e la relativa serie 10 supposte pediatriche, a nome della ditta Francia farmaceutici S.r.l., industria farmaco-biologica, con sede in Milano, via dei Pestagalli, 7 (già sita in Milano, via Zama, 40/7), prodotte presso l'officina farmaceutica della ditta stessa;

Considerato che la suddetta specialità medicinale contiene calcio e che le nuove conoscenze scientifiche non giustificano il mantenimento in commercio dei preparati a base di sali di calcio per somministrazione rettale;

Ritenuto, pertanto, che nella specie ricorre l'applicazione dell'art. 27, n. 1), del regolamento approvato con regio decreto 3 marzo 1927, n. 478, in quanto non sussistono più le condizioni in base alle quali la specialità fu autorizzata;

Viste le controdeduzioni presentate dalla ditta interessata;

Sentito il Consiglio superiore di sanità;

Visti gli articoli 164 e 175 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Decreta:

Sono revocate le registrazioni della specialità medicinale denominata « Francomidone » 10 supposte per adulti e della relativa serie 10 supposte pediatriche, registrate rispettivamente ai numeri 17452 e 17452/1, in data 26 febbraio 1966 e 19 febbraio 1968, a nome della ditta Francia farmaceutici S.r.l., industria farmaco-biologica, con sede in Milano, via dei Pestagalli, 7.

I prodotti dei quali sono revocate le registrazioni devono essere ritirati dal commercio.

I medici provinciali della regione a statuto speciale Sicilia ed i competenti organi delle restanti regioni a statuto ordinario e speciale sono tenuti alla esecuzione del presente decreto, da comunicarsi agli ordini dei medici e dei farmacisti delle rispettive circoscrizioni e da notificarsi in via amministrativa alla ditta interessata.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 18 luglio 1979

Il Ministro: ANSELMI

(8577)

DECRETO MINISTERIALE 2 agosto 1979.

Sostituzione di alcuni componenti del comitato interministeriale di cui all'art. 17 del decreto-legge 19 dicembre 1969, n. 947, convertito nella legge 11 febbraio 1970, n. 23, concernente, tra l'altro, l'attuazione di una organizzazione comune dei mercati nei settori dello zucchero, del latte e dei prodotti lattiero-caseari, delle carni bovine e dei prodotti trasformati a base di ortofrutticoli.

IL MINISTRO DEL COMMERCIO CON L'ESTERO

Visti gli articoli 17 e 34 del decreto-legge 19 dicembre 1969, n. 947, convertito nella legge 11 febbraio 1970, n. 23, concernente, tra l'altro, l'attuazione di una organizzazione comune dei mercati nei settori dello zucchero, del latte e dei prodotti lattiero-caseari, delle carni bovine e dei prodotti trasformati a base di ortofrutticoli;

Visto il decreto ministeriale 22 aprile 1977, concernente la composizione del comitato interministeriale di cui all'art. 17 del decreto-legge 19 dicembre 1969, n. 947, convertito nella legge 11 febbraio 1970, n. 23;

Vista la nota del Ministero del bilancio e della programmazione economica n. 1/2561 del 9 giugno 1979, con la quale si designa, quale membro effettivo, la dott.ssa Franca Di Rollo Forestieri, in sostituzione del dott. Mario Ambrogetti e, quali membri supplenti, la dott.ssa Rita Marina Angarano e il dott. Salvatore Strazzulla, in sostituzione della dott.ssa Franca Di Rollo e del dott. Giancarlo Del Bufalo;

Considerata la necessità di procedere alla sostituzione dei rappresentanti del Ministero del bilancio e della programmazione economica, in seno al predetto comitato interministeriale;

Decreta:

Art. 1.

La dott.ssa Franca Di Rollo Forestieri, primo dirigente del Ministero del bilancio e della programmazione economica è nominata membro effettivo del comitato interministeriale di cui all'art. 17 del decreto-legge 19 dicembre 1969, n. 947, convertito nella legge 11 febbraio 1970, n. 23, in sostituzione del dott. Mario Ambrogetti.

La dott.ssa Rita Marina Angarano, direttore di sezione e il dott. Salvatore Strazzulla, direttore di sezione, sono nominati membri supplenti del predetto comitato, in sostituzione della dott.ssa Franca di Rollo e del dott. Giancarlo Del Bufalo.

Art. 2.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e successivamente sarà provveduto alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 2 agosto 1979

Il Ministro: STAMMATI

(8870)

DECRETO MINISTERIALE 21 agosto 1979.

Trasferimento del vice consolato di seconda categoria in Dubai (Emirati arabi uniti) dalla dipendenza dell'ambasciata d'Italia in Kuwait all'ambasciata d'Italia in Abu Dhabi.

IL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI

Visti gli articoli 30 e 42 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, relativo all'ordinamento dell'amministrazione degli affari esteri;

Visto il decreto ministeriale 1° febbraio 1977, registrato alla Corte dei conti, addì 14 marzo 1977, reg. 434, foglio n. 89, con il quale veniva istituito in Dubai (Emirati arabi uniti) un vice consolato di seconda categoria alle dipendenze dell'ambasciata d'Italia in Kuwait;

Decreta:

Il vice consolato di seconda categoria in Dubai (Emirati arabi uniti) viene posto alle dipendenze dell'ambasciata d'Italia in Abu Dhabi (Unione emirati arabi) con decorrenza dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* e con la seguente circoscrizione: Dubai, Sharjah, Ras el Khaimah, Fujairah, Aiman ed Umm al Qaiwain.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 21 agosto 1979

Il Ministro: MALFATTI

Registrato alla Corte dei conti, addì 18 settembre 1979
Registro n. 471, foglio n. 191

(8874)

DECRETO MINISTERIALE 10 settembre 1979.

Sostituzione di due membri del consiglio di amministrazione della Cassa marittima tirrena per gli infortuni sul lavoro e le malattie.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO DELLA MARINA MERCANTILE

Visto lo statuto della Cassa marittima tirrena per gli infortuni sul lavoro e le malattie approvato con regio decreto 13 maggio 1940, n. 819, modificato con decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1949, n. 1901;

Visto il proprio decreto in data 15 febbraio 1979, concernente la ricostituzione del consiglio di amministrazione della Cassa marittima tirrena per gli infortuni sul lavoro e le malattie;

Visto l'art. 9 della legge 24 gennaio 1978, n. 14, concernente norme per il controllo parlamentare sulle nomine negli enti pubblici;

Vista la nota in data 13 giugno 1979, con la quale la Confederazione italiana degli armatori liberi ha designato il com.te Pietro Girimondi ed il dott. Rinaldo Di Negro per la nomina nel consiglio di amministrazione predetto in rappresentanza degli armatori in sostituzione dell'avv. Giuseppe Carcassi e del dott. Giovanni Carosini, dimissionari;

Ritenuta la necessità di procedere alle richieste sostituzioni;

Decreta:

Il com.te Pietro Girimondi ed il dott. Rinaldo Di Negro sono nominati membri del consiglio di amministrazione della Cassa marittima tirrena per gli infortuni sul lavoro e le malattie in rappresentanza degli armatori, in sostituzione dell'avv. Giuseppe Carcassi e del dott. Giovanni Carosini.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana. Sarà data successivamente comunicazione alle Camere a termini dell'art. 9 della legge 24 gennaio 1978, n. 14.

Roma, addì 10 settembre 1979

Il Ministro
del lavoro e della previdenza sociale
SCOTTI

Il Ministro della marina mercantile
EVANGELISTI

(8821)

DECRETO MINISTERIALE 5 ottobre 1979.

Sostituzione di un componente l'équipe autorizzata allo espletamento delle attività di prelievo e trapianto di cornea di cadavere presso la divisione di oculistica dell'ente ospedaliero San Gerardo di Monza.

IL MINISTRO DELLA SANITA'

Visto il decreto ministeriale n. 900.5.21100.74.49 del 31 marzo 1978, con il quale l'ente ospedaliero Ospedale San Gerardo di Monza è stato autorizzato a effettuare prelievi e trapianti di cornea di cadavere a scopo terapeutico;

Vista la nota n. 2641 del 24 aprile 1979, con la quale il presidente dell'ente ospedaliero Ospedale San Gerardo di Monza chiede che il dott. Fabrizio Ardizzone sostituisca il dott. Lucio Buratto nell'équipe dei sanitari già autorizzati con il summenzionato decreto ministeriale n. 900.5.21100.74.49 del 31 marzo 1978;

Vista la legge 2 dicembre 1975, n. 644, che disciplina i prelievi di parti di cadavere a scopo di trapianto terapeutico;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 giugno 1977, n. 409, che approva il regolamento di esecuzione della sopra nominata legge;

Decreta:

Il dott. Fabrizio Ardizzone, aiuto di ruolo della divisione di oculistica dell'ente ospedaliero Ospedale San Gerado di Monza, è incluso, in sostituzione del dott. Lucio Buratto dimissionario, nell'équipe di sanitari già autorizzato all'espletamento delle attività di prelievo e trapianto di cornea con decreto n. 900.5.21100.74.49 del 31 marzo 1978.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 5 ottobre 1979

Il Ministro: ALTISSIMO

(9517)

DECRETO MINISTERIALE 5 ottobre 1979.

Inclusione di sanitari nell'équipe autorizzata allo espletamento delle attività di prelievo di rene da cadavere a scopo di trapianto terapeutico presso l'ente ospedaliero Ospedale Fatebenefratelli e oftalmico di Milano.

IL MINISTRO DELLA SANITA'

Visto il decreto ministeriale n. 900.5.TO.4.1.1. del 23 febbraio 1979, con il quale l'ente ospedaliero Ospedale Fatebenefratelli e oftalmico di Milano è stato autorizzato ad effettuare prelievo di rene da cadavere a scopo di trapianto terapeutico;

Vista la nota n. 0007245 del 2 giugno 1979, con la quale il presidente dell'ente ospedaliero chiede che nell'équipe di sanitari autorizzati al prelievo di rene siano inclusi i nominativi del prof. Gabriele Furio Berizzi e dol dottor Roberto Ballabio, rispettivamente aiuto e assistente di ruolo della seconda divisione di chirurgia generale dell'ente stesso;

Vista la legge 2 dicembre 1975, n. 644, che disciplina i prelievi di parti di cadavere a scopo di trapianto terapeutico;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 giugno 1977, n. 409, che approva il regolamento di esecuzione della sopra nominata legge;

Decreta:

Il prof. Gabriele Furio Berizzi e il dott. Roberto Ballabio, rispettivamente aiuto e assistente di ruolo della seconda divisione di chirurgia generale dell'ente ospedaliero Ospedale Fatebenefratelli oftalmico di Milano, sono inclusi nell'équipe di sanitari già autorizzati all'espletamento delle attività di prelievo di rene da cadavere a scopo di trapianto terapeutico con decreto ministeriale n. 900.5.TO.4.1.1. del 23 febbraio 1979.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 5 ottobre 1979

Il Ministro: ALTISSIMO

(9520)

DECRETO MINISTERIALE 5 ottobre 1979.

Autorizzazione all'ente ospedaliero San Matteo di Pavia al prelievo e trapianto di cornea di cadavere a scopo terapeutico.

IL MINISTRO DELLA SANITA'

Vista l'istanza presentata dal rag. Giancarlo Abelli, presidente dell'ente ospedaliero Ospedale San Matteo di Pavia, in data 17 novembre 1977, intesa ad ottenere l'autorizzazione ad effettuare le operazioni di prelievo e di trapianto di cornea di cadavere a scopo terapeutico;

Vista la relazione sugli accertamenti tecnici effettuati dall'Istituto superiore di sanità in data 21 agosto 1979;

Sentito il parere favorevole espresso dalla sezione III del Consiglio superiore di sanità in data 21 settembre 1979;

Considerato che, in base agli accertamenti effettuati ed al parere formulato dal Consiglio superiore di sanità, nulla osta alla concessione della richiesta autorizzazione al prelievo e trapianto di cornea di cadavere a scopo terapeutico;

Vista la legge 2 dicembre 1975, n. 644, che disciplina i prelievi di parti di cadavere a scopo di trapianto terapeutico;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 giugno 1977, n. 409, che approva il regolamento di esecuzione della sopra nominata legge;

Decreta:

Art. 1.

L'ente ospedaliero Ospedale San Matteo di Pavia è autorizzato alle attività di:

a) prelievo di cornea da cadavere a scopo di trapianto terapeutico;

b) trapianto di cornea di cadavere prelevata in Italia o importata gratuitamente dall'estero.

Art. 2.

Le operazioni di cui ai punti *a*) e *b*) dell'art. 1 del presente decreto debbono essere eseguite presso la sala operatoria della clinica oculistica dell'Università di Pavia, convenzionata con l'ente ospedaliero, dai seguenti sanitari per le operazioni di prelievo e di trapianto:

Morone prof. Giulio, direttore della clinica oculistica;

Trimarchi prof. Fernando, aiuto universitario;

Ghisolfi dott. Adolfo, aiuto universitario;

Fronterrè dott. Aldo, assistente ospedaliero.

Art. 3.

Il presente decreto ha la validità di cinque anni a decorrere dalla sua data e può essere revocato in qualsiasi momento qualora vengano a mancare in tutto o in parte i presupposti che ne hanno consentito il rilascio.

Art. 4.

All'atto della scadenza della validità, ove non venga tempestivamente rinnovata l'autorizzazione, cessa automaticamente ogni attività di prelievo e trapianto di cornea di cadavere a scopo terapeutico.

Art. 5.

Il presidente dell'ente ospedaliero Ospedale San Matteo di Pavia è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 5 ottobre 1979

Il Ministro: ALTISSIMO

(9518)

DECRETO MINISTERIALE 5 ottobre 1979.

Autorizzazione all'ente ospedaliero Istituti ospitalieri di Cremona alle attività di solo prelievo di rene da cadavere a scopo di trapianto terapeutico.

IL MINISTRO DELLA SANITA'

Vista l'istanza presentata dal dott. Gianluigi Mainardi, presidente dell'ente ospedaliero Istituti ospitalieri di Cremona in data 26 ottobre 1978 intesa ad ottenere l'autorizzazione ad effettuare le operazioni di prelievo e di trapianto di rene da cadavere a scopo terapeutico;

Vista la nota n. 1763/79 del 16 marzo 1979, con la quale il presidente dell'ente in questione rinuncia alla richiesta di autorizzazione al trapianto di rene;

Vista la relazione sugli accertamenti tecnici effettuati dall'Istituto superiore di sanità in data 15 maggio 1979;

Sentito il parere favorevole espresso dalla sezione III del Consiglio superiore di sanità in data 21 settembre 1979;

Considerato che, in base agli accertamenti effettuati ed al parere formulato dal Consiglio superiore di sanità, nulla osta alla concessione della richiesta autorizzazione al solo prelievo di rene da cadavere a scopo di trapianto terapeutico:

Vista la legge 2 dicembre 1975, n. 644, che disciplina i prelievi di parti di cadavere a scopo di trapianto terapeutico;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 giugno 1977, n. 409, che approva il regolamento di esecuzione della sopra nominata legge;

Decreta:

Art. 1.

L'ente ospedaliero Istituti ospitalieri di Cremona è autorizzato all'attività di prelievo di rene da cadavere a scopo di trapianto terapeutico.

Art. 2.

Le operazioni di cui all'art. 1 del presente decreto debbono essere eseguite presso la sala operatoria della divisione di terapia intensiva dell'ente dai seguenti sanitari per le operazioni di prelievo rene:

Pontiggia prof. Franco, primario della divisione di urologia;

Rossi dott. Vittorio, aiuto della divisione di urologia;

Caliendo dott. Aniello Luca, assistente della divisione di urologia;

Zingoni dott. Franco, assistente della divisione di urologia,

Zambelli dott. Sandro, assistente della divisione di urologia.

Art. 3.

Il presente decreto ha la validità di cinque anni a decorrere dalla sua data e può essere revocato in qualsiasi momento qualora vengano a mancare in tutto o in parte i presupposti che ne hanno consentito il rilascio.

Art. 4.

All'atto della scadenza della validità, ove non venga tempestivamente rinnovata l'autorizzazione, cessa automaticamente ogni attività di prelievo di rene da cadavere a scopo di trapianto terapeutico.

Art. 5.

Il presidente dell'ente ospedaliero è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 5 ottobre 1979

Il Ministro: ALTISSIMO

(9519)

DECRETO MINISTERIALE 5 ottobre 1979.

Autorizzazione all'ente ospedaliero Ospedale civile di Padova al prelievo e trapianto di cornea di cadavere a scopo terapeutico.

IL MINISTRO DELLA SANITA'

Vista l'istanza presentata dall'avv. Giorgio Tonzig, presidente *pro-tempore* dell'ente ospedaliero Ospedale civile di Padova in data 19 agosto 1977 intesa ad ottenere l'autorizzazione ad effettuare le operazioni di prelievo e trapianto di cornea da cadavere a scopo terapeutico da effettuarsi presso l'istituto di clinica oculistica dell'Università;

Vista la relazione sugli accertamenti tecnici effettuati dall'Istituto superiore di sanità in data 18 giugno 1979;

Sentito il parere favorevole espresso dalla sezione III del Consiglio superiore di sanità in data 21 settembre 1979;

Considerato che, in base agli accertamenti effettuati ed al parere formulato dal Consiglio superiore di sanità, nulla osta alla concessione della richiesta autorizzazione al prelievo e trapianto di cornea da cadavere a scopo terapeutico;

Vista la legge 2 dicembre 1975, n. 644, che disciplina i prelievi di parti di cadavere a scopo di trapianto terapeutico;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 giugno 1977, n. 409, che approva il regolamento di esecuzione della sopra nominata legge;

Decreta:

Art. 1.

L'ente ospedaliero Ospedale civile di Padova, clinica oculistica dell'Università, è autorizzato alle attività di:

a) prelievo di cornea da cadavere a scopo di trapianto terapeutico;

b) trapianto di cornea di cadavere prelevato in Italia o importata gratuitamente dall'estero.

Art. 2.

Le operazioni di cui ai punti *a*) e *b*) dell'art. 1 del presente decreto debbono essere eseguite presso le sale operatorie dell'istituto di clinica oculistica dell'Università di Padova convenzionato con l'ente ospedaliero Ospedale civile di Padova dai seguenti sanitari per le operazioni di prelievo:

Secchi prof. Antonio Giovanni, aiuto universitario;
Moschini prof. Giovanni Battista, aiuto universitario;
Piccinelli dott. Bruno, aiuto universitario;
Segato dott. Tatiana, assistente universitario;
Steindler dott. Piero, assistente universitario;
Mannucci dott. Lorenzo Luigi, assistente universitario;
Doro dott. Daniele, assistente universitario;
Ravaioli dott. Claudio, assistente ospedaliero;
Perrone dott. Salvatore, assistente ospedaliero;
Tomazzoli dott. Laura, assistente universitario incaricato,

e dai seguenti sanitari per le operazioni di trapianto:

D'Ermo prof. Franco, direttore dell'istituto di clinica oculistica;
Secchi prof. Antonio Giovanni, aiuto universitario;
Moschini prof. Giovanni Battista, aiuto universitario;
Piccinelli dott. Bruno, aiuto universitario.

Art. 3.

Il presente decreto ha la validità di cinque anni a decorrere dalla sua data e può essere revocato in qualsiasi momento qualora vengano a mancare in tutto o in parte i presupposti che ne hanno consentito il rilascio.

Art. 4.

All'atto della scadenza della validità, ove non venga tempestivamente rinnovata l'autorizzazione, cessa automaticamente ogni attività di prelievo e trapianto di cornea da cadavere a scopo terapeutico.

Art. 5.

Il presidente dell'ente ospedaliero Ospedale civile di Padova e incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 5 ottobre 1979

Il Ministro: ALTISSIMO

(9515)

DECRETO MINISTERIALE 5 ottobre 1979.

Autorizzazione all'ente ospedaliero Ospedale civile di Padova al solo prelievo di rene da cadavere a scopo di trapianto terapeutico.

IL MINISTRO DELLA SANITA'

Vista l'istanza presentata dall'avv. Giorgio Tonzig, presidente *pro-tempore* dell'ente ospedaliero Ospedale civile di Padova in data 19 agosto 1977 intesa ad ottenere l'autorizzazione ad effettuare le operazioni di prelievo e trapianto di rene da cadavere a scopo terapeutico da effettuarsi presso l'istituto di clinica chirurgica dell'Università;

Vista la relazione sugli accertamenti tecnici effettuati dall'Istituto superiore di sanità in data 18 giugno 1979;

Sentito il parere favorevole espresso dalla sezione III del Consiglio superiore di sanità in data 21 settembre 1979;

Considerato che, in base agli accertamenti effettuati ed al parere formulato dal Consiglio superiore di sanità, nulla osta alla concessione della richiesta autorizzazione al solo prelievo di rene da cadavere a scopo terapeutico;

Vista la legge 2 dicembre 1975, n. 644, che disciplina i prelievi di parti di cadavere a scopo di trapianto terapeutico;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 giugno 1977, n. 409, che approva il regolamento di esecuzione della sopra nominata legge;

Decreta:

Art. 1.

L'ente ospedaliero Ospedale civile di Padova, istituto di clinica chirurgica dell'Università, è autorizzato alle attività di:

a) prelievo di rene da cadavere a scopo di trapianto terapeutico.

Art. 2.

Le operazioni di cui al punto *a*) dell'art. 1 del presente decreto debbono essere eseguite presso le sale operatorie dell'istituto di clinica chirurgica dell'Università dai seguenti sanitari per le operazioni di prelievo:

Cevese prof. Pier Giuseppe, direttore della clinica chirurgica;
Lise prof. Mario, aiuto della clinica chirurgica;
Pedrazzoli dott. Sergio, assistente della clinica chirurgica;
Ricci dott. Giangualberto, assistente della clinica chirurgica;
Zanon dott. Gianfranco, contrattista della clinica chirurgica;
Cagol dott. Pier Paolo, assistente della clinica chirurgica;
Picchi dott. Gianfranco, assistente della clinica chirurgica;
Dodi dott. Giuseppe, assistente della clinica chirurgica.

Art. 3.

Il presente decreto ha la validità di cinque anni a decorrere dalla sua data e può essere revocato in qualsiasi momento qualora vengano a mancare in tutto o in parte i presupposti che ne hanno consentito il rilascio.

Art. 4.

All'atto della scadenza della validità, ove non venga tempestivamente rinnovata l'autorizzazione, cessa automaticamente ogni attività di prelievo di rene da cadavere a scopo di trapianto terapeutico.

Art. 5.

Il presidente dell'ente ospedaliero Ospedale civile di Padova è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 5 ottobre 1979

Il Ministro: ALTISSIMO

(9516)

DECRETO MINISTERIALE 5 ottobre 1979.

Autorizzazione all'Università degli studi di Bari al prelievo di rene da cadavere a scopo di trapianto terapeutico.

IL MINISTRO DELLA SANITA'

Vista l'istanza presentata dal prof. Luigi Ambrosi, magnifico rettore dell'Università degli studi di Bari, in data 14 ottobre 1977 intesa ad ottenere l'autorizzazione ad effettuare le operazioni di prelievo e trapianto di rene di cadavere a scopo terapeutico da effettuarsi nell'istituto di clinica chirurgica;

Vista la relazione sugli accertamenti tecnici effettuati dall'Istituto superiore di sanità in data 4 giugno 1979;

Sentito il parere favorevole espresso dalla sezione III del Consiglio superiore di sanità in data 21 settembre 1979;

Considerato che, in base agli accertamenti effettuati ed al parere formulato dal Consiglio superiore di sanità, nulla osta alla concessione della richiesta autorizzazione al solo prelievo di rene da cadavere a scopo di trapianto terapeutico;

Vista la legge 2 dicembre 1975, n. 644, che disciplina i prelievi di parte di cadavere a scopo di trapianto terapeutico;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 giugno 1977, n. 409, che approva il regolamento di esecuzione della sopra nominata legge;

Decreta:

Art. 1.

L'Università degli studi di Bari, istituto di clinica chirurgica, è autorizzato all'attività di prelievo di rene da cadavere a scopo di trapianto terapeutico.

Art. 2.

Le operazioni di cui all'art. 1 del presente decreto debbono essere eseguite presso le sale operatorie dello istituto di clinica chirurgica dell'Università di Bari dai seguenti sanitari per le operazioni di prelievo:

Rubino prof. Mario, direttore dell'istituto di patologia speciale chirurgica dell'Università;

Paccione prof. Francesco, aiuto dell'istituto di patologia speciale chirurgica dell'Università;

Chiumarulo dott. Carmine, aiuto dell'istituto di patologia speciale chirurgica dell'Università;

Memeo dott. Vincenzo, assistente dell'istituto di patologia speciale chirurgica dell'Università;

Greco dott. Luigi, medico dell'istituto di patologia speciale chirurgica;

Cardia dott. Giuseppe, medico dell'istituto di patologia speciale chirurgica.

Art. 3.

Il presente decreto ha la validità di cinque anni a decorrere dalla sua data e può essere revocato in qualsiasi momento qualora vengano a mancare in tutto o in parte i presupposti che ne hanno consentito il rilascio.

Art. 4.

All'atto della scadenza della validità, ove non venga tempestivamente rinnovata l'autorizzazione, cessa automaticamente ogni attività di prelievo di rene da cadavere a scopo di trapianto terapeutico.

Art. 5.

Il magnifico rettore dell'Università degli studi di Bari è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 5 ottobre 1979

Il Ministro: ALTISSIMO

(9521)

DECRETO MINISTERIALE 5 ottobre 1979.

Autorizzazione all'ente ospedaliero di Bassano del Grappa al prelievo e trapianto di cornea di cadavere a scopo terapeutico.

IL MINISTRO DELLA SANITA'

Viste le istanze presentate dall'avv. Andrea Andreatta, presidente *pro-tempore*, nonché dal comm. Ercole Costa, presidente dell'ente ospedaliero di Bassano del Grappa (Vicenza) in data 16 agosto 1977 e 18 maggio 1978 intese ad ottenere l'autorizzazione ad effettuare le operazioni di prelievo e di trapianto di cornea di cadavere a scopo terapeutico;

Vista la relazione sugli accertamenti tecnici effettuati dall'Istituto superiore di sanità in data 3 maggio 1978 e 19 giugno 1979;

Sentito il parere favorevole espresso dalla sezione III del Consiglio superiore di sanità in data 21 settembre 1979;

Considerato che, in base agli accertamenti effettuati ed al parere formulato dal Consiglio superiore di sanità, nulla osta alla concessione della richiesta autorizzazione al prelievo e trapianto di cornea di cadavere a scopo terapeutico;

Vista la legge 2 dicembre 1975, n. 644, che disciplina i prelievi di parti di cadavere a scopo di trapianto terapeutico;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 giugno 1977, n. 409, che approva il regolamento di esecuzione della sopra nominata legge;

Decreta:

Art. 1.

L'ente ospedaliero di Bassano del Grappa è autorizzato alle attività di:

a) prelievo di cornea da cadavere a scopo di trapianto terapeutico;

b) trapianto di cornea di cadavere prelevata in Italia o importata gratuitamente dall'estero.

Art. 2.

Le operazioni di cui ai punti *a*) e *b*) dell'art. 1 del presente decreto debbono essere eseguite presso la sala operatoria della divisione di oculistica dell'ente dai seguenti sanitari, per le operazioni di prelievo e di trapianto di cornea:

Ferraris De Gaspare prof. Pier Felice, primario oculista;

Polito dott. Domenico, aiuto oculista;

Carlentini dott. Salvatore, assistente oculista.

Art. 3.

Il presente decreto ha la validità di cinque anni a decorrere dalla sua data e può essere revocato in qualsiasi momento qualora vengano a mancare in tutto o in parte i presupposti che ne hanno consentito il rilascio.

Art. 4.

All'atto della scadenza della validità, ove non venga tempestivamente rinnovata l'autorizzazione, cessa automaticamente ogni attività di prelievo e trapianto di cornea di cadavere a scopo terapeutico.

Art. 5.

Il presidente dell'ente ospedaliero di Bassano del Grappa è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 5 ottobre 1979

Il Ministro: ALTISSIMO

(9522)

DECRETO MINISTERIALE 5 ottobre 1979.

Autorizzazione all'ente ospedaliero Ospedale consorziale di Bari al prelievo e trapianto di cornea di cadavere a scopo terapeutico.

IL MINISTRO DELLA SANITA'

Viste le istanze presentate dall'avv. Quintino Basso, presidente dell'ente ospedaliero Ospedale consorziale di Bari in data 11 novembre 1977 e 1° febbraio 1978, intese ad ottenere l'autorizzazione ad effettuare le operazioni di prelievo e trapianto di cornea di cadavere a scopo terapeutico;

Vista la relazione sugli accertamenti tecnici effettuati dall'Istituto superiore di sanità in data 4 giugno 1979;

Sentito il parere favorevole espresso dalla sezione III del Consiglio superiore di sanità in data 21 settembre 1979;

Considerato che, in base agli accertamenti effettuati ed al parere formulato dal Consiglio superiore di sanità, nulla osta alla concessione della richiesta autorizzazione al prelievo e trapianto di cornea di cadavere a scopo terapeutico;

Vista la legge 2 dicembre 1975, n. 644, che disciplina i prelievi di parti di cadavere a scopo di trapianto terapeutico;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 giugno 1977, n. 409, che approva il regolamento di esecuzione della sopra nominata legge;

Decreta:

Art. 1.

L'ente ospedaliero Ospedale consorziale di Bari è autorizzato alle attività di:

a) prelievo di cornea da cadavere a scopo di trapianto terapeutico;

b) trapianto di cornea di cadavere prelevata in Italia o importata gratuitamente dall'estero.

Art. 2.

Le operazioni di cui ai punti *a*) e *b*) dell'art. 1 del presente decreto debbono essere eseguite presso le sale operatorie della clinica oculistica dell'Università degli studi di Bari, situata nel complesso ospedaliero, dai seguenti sanitari per le operazioni di prelievo:

Ranieri dott. Guglielmo, aiuto ospedaliero;
Sborgia dott. Carlo, aiuto universitario;
Reibaldi dott. Alfredo, aiuto universitario;
Santoro dott. Severino, assistente ospedaliero;
Giummarra dott. Carlo, assistente ospedaliero,

e dai seguenti sanitari per il trapianto:

Cardia prof. Luigi, direttore della clinica oculistica;
Sborgia prof. Gianfranco, aiuto universitario;
Ranieri dott. Guglielmo, aiuto ospedaliero.

Art. 3.

Il presente decreto ha la validità di cinque anni a decorrere dalla sua data e può essere revocato in qualsiasi momento qualora vengano a mancare in tutto o in parte i presupposti che ne hanno consentito il rilascio.

Art. 4.

All'atto della scadenza della validità, ove non venga tempestivamente rinnovata l'autorizzazione, cessa automaticamente ogni attività di prelievo e trapianto di cornea da cadavere a scopo terapeutico.

Art. 5.

Il presidente dell'ente ospedaliero Ospedale consorziale di Bari è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 5 ottobre 1979

Il Ministro: ALTISSIMO

(9523)

DECRETO MINISTERIALE 5 ottobre 1979.

Autorizzazione all'ente ospedaliero Ospedali riuniti di Bergamo al solo prelievo di rene da cadavere a scopo di trapianto terapeutico.

IL MINISTRO DELLA SANITA'

Vista l'istanza presentata dal dott. Franco Cortesi, presidente dell'ente ospedaliero Ospedali riuniti di Bergamo, in data 12 ottobre 1978, intese ad ottenere l'autorizzazione ad effettuare le operazioni di prelievo di rene da cadavere a scopo di trapianto terapeutico;

Vista la relazione sugli accertamenti tecnici effettuati dall'Istituto superiore di sanità in data 14 maggio 1979;

Sentito il parere favorevole espresso dalla sezione III del Consiglio superiore di sanità in data 21 settembre 1979;

Considerato che, in base agli accertamenti effettuati ed al parere formulato dal Consiglio superiore di sanità, nulla osta alla concessione della richiesta autorizzazione al prelievo di rene da cadavere a scopo di trapianto terapeutico;

Vista la convenzione del 5 ottobre 1978 stipulata tra l'ente ospedaliero Ospedali riuniti di Bergamo e gli Istituti ospitalieri di Verona, con la quale si conviene che il prelievo di rene sia effettuato da sanitari tutti appartenenti all'équipe dell'ente ospedaliero di Verona, già autorizzato da questo Ministero con decreto ministeriale n. 900.5.21100.74.91/114 del 6 marzo 1978;

Vista la delibera n. 2 del 15 febbraio 1979, dell'ente ospedaliero di Bergamo che modifica il periodo di validità della convenzione suddetta da anni 2 ad anni 5;

Vista la legge 2 dicembre 1975, n. 644, che disciplina i prelievi di parti di cadavere a scopo di trapianto terapeutico;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 giugno 1977, n. 409, che approva il regolamento di esecuzione della sopra nominata legge;

Decreta:

Art. 1.

L'ente ospedaliero Ospedali riuniti di Bergamo è autorizzato alle attività di:

a) prelievo di rene da cadavere a scopo di trapianto terapeutico.

Art. 2.

Le operazioni di cui al punto *a*) dell'art. 1 del presente decreto debbono essere eseguite presso le sale operatorie del reparto di rianimazione dell'ente ospedaliero dai seguenti sanitari degli Istituti ospitalieri di Verona, già autorizzati con decreto ministeriale n. 900.5.21100.74.91/114 del 6 marzo 1978:

Rinaldi prof. Mario, aiuto della 3ª divisione di chirurgia emodialisi e trapianti renali;

Ancona prof. Giusto, aiuto della 3ª divisione di chirurgia emodialisi e trapianti renali;

Tonini dott. Carlo, aiuto della 3ª divisione di chirurgià emodialisi e trapianti renali;

Muolo dott. Angelo, assistente della 3ª divisione di chirurgia emodialisi e trapianti renali;

Galvani dott. Ettore, assistente della 3ª divisione di chirurgia emodialisi e trapianti renali.

Art. 3.

Il presente decreto ha la validità di cinque anni a decorrere dalla sua data e può essere revocato in qualsiasi momento qualora vengano a mancare in tutto o in parte, i presupposti che ne hanno consentito il rilascio.

Art. 4.

All'atto della scadenza della validità, ove non venga tempestivamente rinnovata l'autorizzazione, cessa automaticamente ogni attività di prelievo di rene da cadavere a scopo di trapianto terapeutico.

Art. 5.

Il presidente dell'ente ospedaliero Ospedali riuniti di Bergamo è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 5 ottobre 1979

Il Ministro: ALTISSIMO

(9524)

DECRETO MINISTERIALE 6 ottobre 1979.

Rettifica delle generalità di un componente della deputazione della borsa valori di Trieste.

IL MINISTRO DEL TESORO

Vista la legge 7 giugno 1974, n. 216;

Visto l'art. 12, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1975, n. 138;

Vista la delibera n. 492 del 23 gennaio 1979, con la quale la Commissione nazionale per le società e la borsa propose, tra gli altri, al Ministro del tesoro il rag. Giovanni Cavallari quale membro supplente della deputazione della borsa valori di Trieste;

Visto il decreto ministeriale 13 febbraio 1979, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 48 del 17 febbraio 1979, costitutivo delle deputazioni delle borse valori per l'anno 1979;

Vista la delibera n. 574 del 22 giugno 1979, con la quale la predetta commissione ha proposto la rettifica delle generalità del rag. Cavallari da rag. Giovanni Cavallari a rag. Giuseppe Cavallari;

Decreta:

Il decreto ministeriale 13 febbraio 1979 costitutivo, tra l'altro, della deputazione della borsa valori di Trieste è così modificato:

Deputati supplenti:

Cavallari rag. Giuseppe, in luogo di Cavallari rag. Giovanni.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 6 ottobre 1979

Il Ministro: PANDOLFI

(8849)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 214

Corso dei cambi del 2 novembre 1979 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA .	831,70	831,70	831,60	831,70	831,75	831,60	831,80	831,70	831,70	831,70
Dollaro canadese .	700,40	700,40	701,50	700,40	700,50	700,40	700,50	700,40	700,40	700,40
Marco germanico .	462,45	462,45	461,88	462,45	462,60	462,45	462,60	462,45	462,45	462,45
Fiorino olandese .	416,30	416,30	416,05	416,30	416,25	416,30	416,45	416,30	416,30	416,30
Franco belga	28,653	28,653	28,65	28,653	28,65	28,65	28,654	28,653	28,653	28,65
Franco francese	197,36	197,36	197,1050	197,36	197,35	197,36	197,39	197,36	197,36	197,35
Lira sterlina .	1715,60	1715,60	1714 —	1715,60	1715 —	1715 —	1715,50	1715,60	1715,60	1715,60
Lira irlandese .	1715 —	1715 —	1712 —	1715 —	1712,50	—	1713,50	1715 —	1715 —	—
Corona danese .	156,72	156,72	156,40	156,72	156,55	156,62	156,70	156,72	156,72	156,70
Corona norvegese .	165,68	165,68	165,50	165,68	165,60	165 —	165,60	165,68	165,68	165,70
Corona svedese .	195,56	195,56	195,50	195,56	195,95	195,56	195,59	195,56	195,56	195,55
Franco svizzero	503,40	503,40	504,23	503,40	503,90	503,40	503,50	503,40	503,40	503,40
Scellino austriaco .	64,33	64,33	64,36	64,33	64,35	64,33	64,34	64,33	64,33	64,30
Escudo portoghese .	17 —	17 —	16,40	17 —	16,40	17 —	16,40	17 —	17 —	17 —
Peseta spagnola	12,511	12,511	12,509	12,511	12,50	12,51	12,52	12,511	12,511	12,50
Yen giapponese .	3,54	3,54	3,54	3,54	3,53	3,54	3,544	3,54	3,54	3,54

Media dei titoli del 2 novembre 1979

Titolo	Media
Rendita 5 % 1935 .	72,275
Redimibile 5,50 % (Edilizia scolastica) 1967-82 .	89,775
» 5,50 % » » 1968-83 .	84,975
» 5,50 % » » 1969-84 .	81,625
» 6 % » » 1970-85 .	80,950
» 6 % » » 1971-86 .	77,825
» 6 % » » 1972-87 .	76,050
» 9 % » » 1975-90 .	82,450
» 9 % » » 1976-91 .	83,275
» 10 % » » 1977-92 .	89,450
» 10 % Cassa DD.PP. sez. A Cr. C.P. 97 .	82,800
Certificati di credito del Tesoro Ind. 1- 1-1978/80 .	100,100
» » » » 1- 3-1978/80 .	100,050
Certificati di credito del Tesoro Ind. 1- 6-1978/80 .	100 —
» » » » 1- 8-1978/80 .	100 —
» » » » 1-10-1978/80 .	100 —
» » » » 1- 3-1979/81 .	99,950
Buoni Tesoro Nov. 5,50 % 1- 1-1980 .	99,300
» » Pol. 9 % 1- 1-1980 .	99,300
» » » 10 % 1- 1-1981 .	97,225
» » Nov. 5,50 % 1- 4-1982	86,325
» » Pol. 12 % 1- 1-1982 .	98,175
» » » 12 % 1- 4-1982 .	97,850
» » » 12 % 1-10-1983 .	96,575
» » » 12 % 1- 1-1984 .	96,550
» » » 12 % 1- 4-1984 .	95,575
» » » 12 % 1-10-1987 .	96,525

Il contabile del portafoglio dello Stato: FRATTAROLI

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 2 novembre 1979

Valuta	Cambio
Dollaro USA .	831,75
Dollaro canadese .	700,45
Marco germanico .	462,525
Fiorino olandese .	416,375
Franco belga .	28,653
Franco francese	197,375
Lira sterlina .	1715,55
Lira irlandese .	1714,25
Corona danese .	156,71
Corona norvegese .	165,64
Corona svedese .	195,575
Franco svizzero .	503,45
Scellino austriaco .	64,335
Escudo portoghese .	16,70
Peseta spagnola .	12,515
Yen giapponese .	3,542

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un terreno in comune di Bassano del Grappa

Con decreto 3 agosto 1979, n. 1407, del Ministro dei lavori pubblici di concerto con il Ministro delle finanze, è stato disposto il pasaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un terreno abbandonato dell'ex Roggia Cerato in comune di Bassano del Grappa (Vicenza) segnato nel catasto del comune medesimo al foglio n. 18 mappali 240, 241 e 246 della superficie di mq 1180 ed indicato nell'estratto di mappa rilasciato il 19 settembre 1978 in scala 1:2000 dall'ufficio tecnico erariale di Vicenza; estratto di mappa che fa parte integrante del decreto stesso.

(9279)

Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un terreno in comune di Lonate Pozzolo

Con decreto 3 agosto 1979, n. 1409, del Ministro dei lavori pubblici di concerto con il Ministro delle finanze, è stato disposto il passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un terreno demaniale in comune di Lonate Pozzolo (Varese) segnato nel catasto del comune medesimo al foglio n. 3/4 mappale 812 della superficie di mq 2200 ed indicato nello stralcio planimetrico rilasciato il 25 novembre 1978 in scala 1:2000 dall'ufficio tecnico erariale di Varese; stralcio planimetrico che fa parte integrante del decreto stesso.

(9280)

Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un terreno in comune di Empoli

Con decreto 1° agosto 1979, n. 1401, del Ministro dei lavori pubblici di concerto con il Ministro delle finanze, e stato disposto il passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un terreno demaniale in comune di Empoli (Firenze) segnato nel catasto del comune medesimo al foglio n. 17 particella 399 della superficie di mq 290 ed indicato nello schizzo planimetrico rilasciato il 14 febbraio 1972 in scala 1:2000 dall'ufficio tecnico erariale di Firenze; schizzo planimetrico che fa parte integrante del decreto stesso.

(9281)

Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di immobili in comune di Ranco

Con decreto 1° agosto 1979, n. 1186, del Ministro dei lavori pubblici di concerto con il Ministro delle finanze, e stato disposto il passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un terreno demaniale del lago Maggiore e dei manufatti sopraesistenti in comune di Ranco (Varese) segnati nel catasto del comune medesimo al foglio n. 1 mappali 104½ della superficie di mq 620 ed indicati nello stralcio planimetrico rilasciato il 10 febbraio 1979 in scala 1:2000 dall'ufficio tecnico erariale di Varese; stralcio planimetrico che fa parte integrante del decreto stesso.

(9282)

Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un terreno in comune di Treppo Carnico

Con decreto 1° agosto 1979, n. 1402, del Ministro dei lavori pubblici di concerto con il Ministro delle finanze, è stato disposto il passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un terreno demaniale in comune di Treppo Carnico (Udine) segnato nel catasto del comune medesimo al foglio n. 14 mappali 65 (mq 1680); 68 (mq 1730); 69 (mq 1740); 71 (mq 920); 73 (mq 480) e 75 (mq 220) della superficie complessiva di mq 6170 ed indicato nello schizzo planimetrico rilasciato il 28 luglio 1977 in scala 1:2000 dall'ufficio tecnico erariale di Udine; schizzo planimetrico che fa parte integrante del decreto stesso.

(9283)

REGIONE LOMBARDIA

Approvazione dei piani regolatori generali dei comuni di Cormano, Alzano Lombardo, Castel Rozzone, Campagnola Cremasca, Rancio Valcuvia, Duno e Gazzaniga.

Con deliberazioni della giunta regionale, emanate nelle date appresso indicate, rese esecutive ai sensi di legge, sono stati approvati i piani regolatori generali dei comuni a fianco delle stesse deliberazioni indicati. Con le medesime deliberazioni sono state decise modificazioni conseguenti al totale o parziale accoglimento di parte delle osservazioni presentate ai suddetti piani:

deliberazione 26 giugno 1979, n. 24720: comune di Cormano (Milano) (piano adottato con deliberazione consiliare 1° ottobre 1975, n. 144 e al quale sono state presentate osservazioni come da deliberazione consiliare);

deliberazione 26 luglio 1979, n. 25321: comune di Alzano Lombardo (Milano) (piano adottato con deliberazione consiliare 13 gennaio 1978, n. 3 e al quale sono state presentate osservazioni come da deliberazione consiliare);

deliberazione 26 luglio 1979, n. 25322: comune di Castel Rozzone (Bergamo) (piano adottato con deliberazione consiliare 22 settembre 1977, n. 65 e al quale sono state presentate osservazioni come da deliberazione consiliare);

deliberazione 27 luglio 1979, n. 25447: comune di Campagnola Cremasca (Cremona) (piano adottato con deliberazione consiliare 27 febbraio 1978, n. 15 e al quale sono state presentate osservazioni come da deliberazione consiliare);

deliberazione 27 luglio 1979, n. 25450: comune di Rancio Valcuvia (Varese) (piano adottato con deliberazione consiliare 14 maggio 1977, n. 6 e al quale sono state presentate osservazioni come da deliberazione consiliare);

deliberazione 27 luglio 1979, n. 25451: comune di Duno (Varese) (piano adottato con deliberazione consiliare 6 febbraio 1977, n. 5 e al quale sono state presentate osservazioni come da deliberazione consiliare);

deliberazione 27 luglio 1979, n. 25452: comune di Gazzaniga (Bergamo) (piano adottato con deliberazione consiliare 8 marzo 1975, n. 28 e al quale sono state presentate osservazioni come da deliberazione consiliare).

(9285)

Variante al programma di fabbricazione del comune di Cremenaga

Con decreto del presidente della giunta regionale, emanato nella data appresso indicata, reso esecutivo ai sensi di legge, è stata approvata una variante al programma di fabbricazione di cui alla legge 3 gennaio 1978, n. 1, art. 1, quinto comma, del comune a fianco dello stesso decreto indicato. Copia di tale decreto, con gli atti allegati, sarà depositato nella segreteria del comune interessato, a libera visione del pubblico. Dell'eseguito deposito sarà data notizia ai proprietari interessati nella forma delle citazioni, ai sensi dell'art. 8 della legge 18 aprile 1962, n. 167, e successive modificazioni:

decreto 3 agosto 1979, n. 579/urb: Cremenaga (Varese).

(9286)

REGIONE VALLE D'AOSTA

Approvazione del piano per l'edilizia economica e popolare del comune di Aosta

Con deliberazione della giunta regionale 31 agosto 1979, n. 4375, controllata senza rilievi dalla commissione di coordinamento è stata approvata la parte denominata « zona Hôtel des Monnaies » del piano per l'edilizia economica e popolare del comune di Aosta localizzato in zona Borgnalle e in via Hôtel des Monnaies.

Copia di tale deliberaione e del piano, muniti del visto di conformità all'originale, saranno depositati negli uffici comunali a libera visione del pubblico ai termini dell'art. 8 della legge 18 aprile 1962, n. 167.

(9019)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria generale del concorso interno, per esami, a cinque posti di direttore di ragioneria di seconda classe in prova nel ruolo del personale della carriera direttiva di ragioneria dell'amministrazione centrale e dell'amministrazione scolastica periferica.

Nel Bollettino ufficiale n. 11-12 del 16-23 marzo 1978, parte II, del Ministero della pubblica istruzione, è stato pubblicato il decreto ministeriale 24 ottobre 1977, relativo all'approvazione della graduatoria generale di merito e dichiarazione del vincitore del concorso interno, per esami, per la nomina a cinque posti di direttore di ragioneria di seconda classe in prova nel ruolo del personale della carriera direttiva di ragioneria dell'amministrazione centrale e dell'amministrazione scolastica periferica della pubblica istruzione, indetto con decreto ministeriale 28 febbraio 1976.

(9084)

REGIONE LOMBARDIA

Commissione giudicatrice del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Milano

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Visto il decreto n. 7/San/MI/77, con il quale è stato bandito pubblico concorso, per titoli ed esami, per il conferimento dei posti di ostetrica condotta vacanti in provincia di Milano alla data del 30 novembre 1975;

Considerato che occorre procedere alla nomina della commissione giudicatrice d'esame;

Viste le designazioni pervenute;

Visto il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Visto il decreto del presidente della giunta regionale 14 gennaio 1972, n. 4;

Visto il proprio decreto n. 355 del 21 aprile 1978;

Decreta:

E' costituita la commissione giudicatrice d'esame per il conferimento dei posti di ostetrica condotta vacanti in provincia di Milano alla data del 30 novembre 1975 così come di seguito indicata:

Presidente:

D'Alessandro dott. Carlo, funzionario amministrativo in servizio presso l'assessorato regionale alla sanità.

Componenti:

Chiesa dott.ssa Angela, funzionario medico in servizio presso l'assessorato regionale alla sanità;

Menini dott. Ermes, funzionario amministrativo in servizio presso l'assessorato regionale alla sanità;

Canciani prof. G. Battista, direttore della prima clinica dell'istituto ostetrico « Mangiagalli »;

Pasquinucci prof. Cesare, primario ostetrico-ginecologo dell'ospedale « S. Carlo »;

Ernesta Carini, ostetrica condotta nel comune di Cesano Maderno.

Segretario:

Odderoli rag. Lorenzino, funzionario amministrativo in servizio presso l'assessorato regionale alla sanità.

I lavori della commissione avranno inizio non prima di un mese dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e le prove d'esame avranno luogo in Milano.

Milano, addì 29 gennaio 1979

p. *Il presidente*: EBOLI

(9006)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI PESARO E URBINO

Graduatoria degli idonei del concorso per il conferimento di sedi farmaceutiche vacanti nella provincia di Pesaro e Urbino.

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 5335 in data 13 ottobre 1969, con cui è stato indetto un pubblico concorso, per titoli ed esami, per il conferimento di ventitre sedi farmaceutiche nella provincia di Pesaro e Urbino;

Visto il proprio decreto n. 5335/*bis* in data 17 agosto 1970, con il quale si è provveduto alla nomina della commissione giudicatrice del concorso in parola ed i successivi decreti di variante della composizione della commissione stessa;

Visti i verbali redatti e sottoscritti dalla predetta commissione giudicatrice, nonché la graduatoria di merito dei concorrenti formulata dalla citata commissione in data 14 marzo 1979;

Preso atto del sussistere di dieci ricorsi presentati al tribunale amministrativo regionale delle Marche da altrettanti candidati, ricorsi tuttora pendenti;

Ravvisata, nelle more, l'opportunità di approvare ai sensi dell'art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica 21 agosto 1971, n. 1275, la graduatoria di merito in relazione, anche, alle legittime aspettative dei numerosi concorrenti che da vari anni sono in attesa della definizione del concorso in questione;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Vista la legge 2 aprile 1968, n. 475, contenente norme concernenti il servizio farmaceutico;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 21 agosto 1971, n. 1275, contenente il regolamento del servizio farmaceutico;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1972, n. 4;

Vista la legge della regione Marche 30 gennaio 1973, n. 2;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria dei concorrenti dichiarati idonei nel concorso di cui in premessa:

1)	Sinibaldi Giorgio	punti	113,8509
2)	Mari Dino	»	107,60
3)	Liera Renzo	»	104,7105
4)	Pietravalle Pierpaolo	»	100,75
5)	Gualazzi Nazario	»	100,4130
6)	Tontini Teodoro	»	98,7912
7)	Capaccioni Egidio	»	98,50
8)	Paci Gaetano	»	91,2083
9)	Scilla Emanuele	»	83,1666
10)	Ricci Lanfranco	»	83,075
11)	Vampa Alessandro	»	78,30
12)	Bianchi Ettore	»	76,30
13)	Renda Alberto	»	76,00
14)	Bruscoli Walter	»	75,7744
15)	Giacomini Claudio	»	74,65
16)	Albini Riccioli Giancarlo	»	73,7581
17)	Cedrini Bruno	»	73,2082
18)	Pierini Mario	»	72,000
19)	Crudi Giambattista	»	65,000

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Bollettino atti ufficiali della regione Marche, nel Foglio annunzi legali della provincia di Pesaro e Urbino e, per otto giorni consecutivi, negli albi pretori di questo ufficio, della prefettura di Pesaro e dei comuni interessati.

Pesaro, addì 21 settembre 1979

Il medico provinciale: CAVINA

(9155)

OSPEDALE CIVILE « S. CROCE » DI CUNEO

Concorso a posti di personale sanitario medico

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, a:

un posto di vice direttore sanitario;

un posto di aiuto capo della sezione autonoma di neurochirurgia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Cuneo.

(3664/S)

OSPEDALE UNIFICATO DI FANO E MONDOLFO

Concorso ad un posto di aiuto della prima divisione di medicina generale

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto della prima divisione di medicina generale presso la sede di Fano.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Fano (Pesaro).

(3656/S)

OSPEDALE CIVILE DI ROVERETO

Concorso ad un posto di aiuto di otorinolaringoiatria

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto di otorinolaringoiatria.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria generale dell'ente in Rovereto (Trento).

(3657/S)

OSPEDALE CIVILE DI MORBEGNO

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso ad un posto di aiuto ortopedico.

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto ortopedico.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Morbegno (Sondrio).

(3658/S)

OSPEDALE « S. CASA » DI LORETO

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso ad un posto di aiuto del servizio di radiologia.

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto del servizio di radiologia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Loreto (Ancona).

(3666/S)

OSPEDALE CIVILE « UMBERTO I » DI TAGLIACOZZO

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso ad un posto di aiuto pediatra

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto pediatra.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del novantesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Tagliacozzo (L'Aquila).

(3667/S)

OSPEDALE TRAUMATOLOGICO ORTOPEDICO DI PALERMO

Concorso ad un posto di aiuto otorinolaringoiatra

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto otorinolaringoiatra.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria generale dell'ente in Palermo.

(3655/S)

OSPEDALE SPECIALIZZATO « M. GALLO » DI OSIMO

Concorso ad un posto di aiuto medico analista di laboratorio di analisi

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto medico analista di laboratorio di analisi.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Osimo (Ancona).

(3659/S)

OSPEDALE « S. MARIA DEI BATTUTI » DI TREVISO

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di assistente di radiologia medica;

un posto di assistente della divisione ortopedico-traumatologica;

un posto di assistente della divisione cardiologica.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria generale dell'ente in Treviso.

(3663/S)

OSPEDALE CIVILE DI PALMANOVA

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione a concorsi a posti di personale sanitario medico.

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione ai pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di aiuto di radiologia e fisioterapia;

quattro posti di assistente di anestesia e rianimazione.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Palmanova (Udine).

(3668/S)

OSPEDALE « DELLA CROCE » DI ATINA

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso ad un posto di aiuto dirigente di radiologia.

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto dirigente di radiologia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Atina (Frosinone).

(3665/S)

OSPEDALE « MARTINI » DI TORINO

Riduzione del numero dei posti e riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso a due posti di aiuto di medicina generale.

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al pubblico concorso, per titoli ed esami, a due posti di aiuto di medicina generale (il numero dei posti è ridotto ad uno).

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale dell'ente in Torino.

(3669/S)

OSPEDALE PER GLI INFERMI DI FAENZA

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, con rapporto di lavoro a tempo pieno, a:

un posto di aiuto della prima divisione di chirurgia generale;

un posto di assistente della prima divisione di medicina generale;

un posto di assistente del servizio di anatomia ed istologia patologica.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio del personale dell'ente in Faenza (Ravenna).

(3660/S)

OSPEDALE DEGLI INFERMI DI TODI

Concorso ad un posto di aiuto di chirurgia generale

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto di chirurgia generale.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Todi (Perugia).

(3723/S)

REGIONI

REGIONE VENETO

LEGGE REGIONALE 7 settembre 1969, n. **67**.

Norme concernenti il personale addetto alla formazione professionale.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 45 *del* 10 *settembre* 1979)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Contingente del personale addetto alla formazione professionale

Il personale della Regione addetto alla formazione professionale è inquadrato nel ruolo unico regionale, secondo i livelli funzionali in esso compresi, aumentato l'organico generale di settantotto unità.

L'ampliamento dell'organico è riferito a cinque posti di istruttore, quarantuno posti di collaboratore, undici posti di applicato e ventuno posti di commesso.

Nell'ambito del ruolo unico del personale regionale è separatamente determinato il contingente dei posti di organico del personale addetto alla formazione professionale, aumentato detto contingente di settantotto unità rispetto al numero di impiegati regionali di ruolo addetti alla formazione professionale alla data del 31 maggio 1979.

La dotazione organica complessiva del personale della regione Veneto, di cui alla tabella *A*) approvata all'art. 47 della legge regionale « Recepimento nell'ordinamento regionale dell'accordo relativo al contratto nazionale per il personale delle regioni a statuto ordinario per il periodo: 1° gennaio 1976-31 dicembre 1978 » è così modificata:

TABELLA A

ORGANICO DEL PERSONALE DELLA REGIONE DEL VENETO

Livelli funzionali	Consiglio	Amministrazione regionale (1)	Totale
Dirigente	14	189	203
Esperto	9	298	307
Istruttore	6	381	387
Collaboratore	15	671	686
Applicato - operatore spec.	28	593	621
Operatore qualif.	11	193	204
Commesso	10	113	123
Ausiliario	1	1	2
Totali generali	94	2.439	2.533

(1) Per l'espletamento dei compiti di segreteria particolare dei componenti dell'ufficio di presidenza del consiglio e con obbligo di rientro all'ufficio di provenienza al cessare del mandato del componente presso la cui segreteria particolare sono distaccati, sono assegnati fino a n. 6 impiegati di livello non superiore a quello di Esperto, tratti dall'organico dell'Amministrazione regionale.

L'organico della amministrazione regionale è così articolato:

a) *contingente dell'amministrazione generale*:

Dirigente	187
Esperto	278
Istruttore	294
Collaboratore	516
Applicato - Operatore specializzato	557
Operatore qualificato	193
Commesso	84
Ausiliario	1
Totale	2110

b) *contingente dell'amministrazione del personale addetto alla formazione professionale*:

Dirigente	2
Esperto	20
Istruttore	87
Collaboratore	155
Applicato - Operatore specializzato	36
Operatore qualificato	—
Commesso	29
Ausiliario	—
Totale	329

La dotazione organica complessiva del personale della amministrazione regionale è di duemilaquattrocentotrentanove unità; l'organico del personale della Regione è di duemilacinquecentotrentatre unità.

Lo stato giuridico ed il trattamento economico del personale addetto alla formazione professionale sono quelli del personale della Regione, salvo quanto eventualmente stabilito da espresse norme di legge.

Art. 2.

Inquadramento del personale addetto alla formazione professionale, assunto a tempo determinato

Eccezionalmente, il personale addetto alla formazione professionale, assunto a tempo determinato e con almeno cinque mesi di servizio effettivo al termine dell'anno scolastico 1978-79 è inquadrato nel ruolo del personale della Regione, a domanda, nel livello funzionale corrispondente alle mansioni previste dalla deliberazione della giunta regionale di assunzione a tempo determinato e subordinatamente al superamento di concorsi riservati per settantotto posti, così ripartiti per livello funzionale:

Istruttore	5
Collaboratore	41
Applicato - Operatore specializzato	11
Commesso	21

I concorsi riservati per i posti nei livelli funzionali di cui al precedente comma, resi disponibili a seguito dell'ampliamento dell'organico generale stabilito all'art. 1 della presente legge, si effettuano secondo le norme e con i criteri vigenti per l'accesso ai livelli funzionali del ruolo regionale, eccezion fatta per quanto stabilito agli articoli seguenti.

Art. 3.

Concorsi riservati

Sono ammessi a partecipare ai concorsi riservati previsti dalla presente legge esclusivamente coloro che, assunti a tempo determinato nell'anno scolastico 1978-79 per essere addetti alla formazione professionale, abbiano maturato presso la Regione a partire dall'anno scolastico 1972-73 una anzianità complessiva di almeno mesi venti di effettivo servizio.

I concorsi sono banditi annualmente con decreto del presidente della Regione e sono espletati a partire dal giorno 5 settembre di ciascun anno.

I candidati ai concorsi riservati di cui all'art. 2 della presente legge possono esservi ammessi anche se abbiano superato i limiti di età.

I candidati ai concorsi riservati per il livello funzionale di collaboratore, di cui all'art. 2 della presente legge, possono esservi ammessi anche se in possesso del solo titolo di studio della scuola secondaria di primo grado.

I candidati ai concorsi riservati per i livelli funzionali di applicato-operatore specializzato e di commesso di cui all'art. 2 della presente legge, possono esservi ammessi anche se in possesso del solo diploma di scuola d'obbligo secondo le norme in vigore al momento del relativo conseguimento.

L'inquadramento nel livello funzionale del ruolo regionale a seguito della positiva partecipazione ai concorsi riservati ha efficacia, agli effetti giuridici ed economici, dalla data del decreto di nomina.

I candidati dichiarati vincitori sono tenuti ad assumere servizio nella sede nella quale saranno destinati con atto del presidente della Regione.

Ove la partecipazione ai concorsi abbia esito negativo, il rapporto di lavoro dei singoli impiegati assunti a tempo determinato cessa a decorrere dal momento della esecutività della deliberazione della giunta regionale che approva le risultanze concorsuali e la graduatoria finale, nè gli stessi impiegati possono in futuro essere assunti ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 7 della legge regionale n. 59 del 13 settembre 1978.

I rapporti di lavoro a tempo determinato del personale avente titolo a partecipare ai concorsi riservati sono prorogati alle condizioni in atto nell'anno scolastico 1978-79, quale che ne sia la causa, fino all'espletamento dei concorsi stessi; la mancata partecipazione comporta la cessazione immediata del rapporto.

Art. 4.

I maggiori oneri derivanti dall'attuazione della presente legge previsti in L. 94.080.000 per l'esercizio finanziario 1979 fanno carico al cap. 192019065 « Stipendi ed assegni al personale ed oneri relativi », bilancio 1979, che offre disponibilità.

Per gli esercizi 1980 e 1981 i maggiori oneri, previsti rispettivamente in L. 288.120.000 e in L. 446.880.000 faranno carico ai corrispondenti capitoli dei relativi bilanci.

Art. 5.

La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della regione Veneto.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Veneto. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Veneto.

Venezia, addì 7 settembre 1979

TOMELLERI

LEGGE REGIONALE 7 settembre 1979, n. **68.**

Integrazione dell'art. 17 della legge regionale 22 dicembre 1978, n. 69, concernente norme per l'attuazione nella regione Veneto delle direttive del Consiglio delle Comunità europee per la riforma dell'agricoltura.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 45 *del* 10 *settembre* 1979)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

I contributi previsti dall'art. 17 della legge regionale 22 dicembre 1978, n. 69, a favore di coloro che si impegnino a tenere una contabilità aziendale in conformità di quanto disposto dall'art. 11 della direttiva (CEE) n. 159/72, possono essere concessi a tutti i soggetti ammessi a presentare il piano di sviluppo aziendale e/o interaziendale indicati dall'art. 7 della legge regionale sopra citata.

Art. 2.

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 44 dello statuto ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Veneto. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Veneto.

Venezia, addì 7 settembre 1979

TOMELLERI

LEGGE REGIONALE 7 settembre 1979, n. **69.**

Conferimento di studi per l'attuazione del progetto trasporti.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 45 *del* 10 *settembre* 1979)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

In attuazione del programma regionale di sviluppo, approvato con legge regionale 2 febbraio 1979, n. 11, e allo scopo di realizzare un progetto per la razionalizzazione del trasporto pubblico di persone, per la individuazione di tecniche intermodali per il trasporto di merci e per il riassetto della rete viaria, la giunta regionale è autorizzata ad affidare studi a soggetti estranei all'amministrazione regionale.

Art. 2.

Gli incarichi per gli studi possono essere conferiti ad università, enti, società, studi professionali ed istituti di ricerca che diano sicuro affidamento in ordine allo svolgimento dei compiti affidati.

Art. 3.

Gli incarichi riguardano:

a) la razionalizzazione della viabilità;

b) l'elaborazione di criteri per il risanamento tecnico, economico, finanziario della gestione dei servizi pubblici di linea;

c) i criteri di razionalizzazione e integrazione dei diversi modi di trasporto merci con particolare riguardo ai punti di scambio intermodali.

Il conferimento degli incarichi viene effettuato, per oggetto definito ed a suo tempo determinato, con delibera della giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare.

Nella stessa deliberazione dovrà essere indicato l'ammontare del compenso globale da corrispondere al soggetto incaricato.

Art. 4.

La corresponsione del compenso, viene effettuata per il 30 per cento al momento del conferimento dell'incarico, per un ulteriore 30 per cento alla presentazione dei risultati relativi alla metà dei lavori e per la rimanente quota all'atto della presentazione del lavoro commissionato.

Art. 5.

La spesa derivante dalla presente legge è determinata in lire 200 milioni per ognuno degli esercizi finanziari 1979 e 1980.

Alla copertura della spesa per l'esercizio 1979 si provvede mediante prelievo dal fondo di riserva per le spese impreviste.

Art. 6.

Allo stato di previsione della spesa del bilancio di previsione della Regione per l'esercizio finanziario 1979 sono apportate le seguenti variazioni:

	Competenza	Cassa
In diminuzione:	—	—
Cap. 196119720. — Fondo di riserva per spese impreviste	L. 200.000.000	L. 200.000.000
In aumento:		
Cap. 032003206. — Spese per studi per l'attuazione del « progetto trasporti» (capitolo di nuova istituzione)	L. 200.000.000	L. 200.000.000

La spesa relativa all'esercizio finanziario 1980 trova copertura nei fondi speciali iscritti al titolo XIX - categoria VI, del bilancio pluriennale 1979-81.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Veneto. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Veneto.

Venezia, addì 7 settembre 1979

TOMELLERI

LEGGE REGIONALE 7 settembre 1979, n. **70**.

Sub-delega alle province delle funzioni amministrative concernenti le attività istruttorie relative alla tenuta dell'albo provinciale degli autotrasportatori di cose per conto terzi.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 45 *del* 10 *settembre* 1979)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Le funzioni amministrative di cui alla lettera *b*) del secondo comma dell'art. 96 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, concernenti le attività istruttorie relative alla tenuta dell'albo provinciale degli autotrasportatori di cose per conto terzi, sono sub-delegate alle province.

La sub-delega sarà esercitata da ciascuna provincia, con decorrenza dal 1° gennaio 1980 in conformità alle direttive emanate dai competenti organi dello Stato e dal presidente della giunta regionale.

Art. 2.

Le province dovranno assicurare alla Regione la trasmissione, in modo completo e continuo, di tutte le informazioni necessarie all'espletamento della funzione di coordinamento delle attività dei comitati provinciali per l'albo degli autotrasportatori di cose per conto terzi, attribuita dall'art. 10 della legge 6 giugno 1974, n. 298, al comitato regionale per l'albo stesso.

Art. 3.

Nei casi di ritardo o di omissione di atti istruttori, o di inosservanza delle direttive di cui all'art. 1, il presidente della giunta regionale, previa diffida a provvedere, può sostituirsi alla provincia nel compimento degli stessi.

In caso di persistente inattività della provincia, la giunta regionale promuove ai sensi dell'art. 69 dello statuto regionale, la revoca della sub-delega.

Art. 4.

Per l'esercizio delle funzioni di cui alla presente legge, è autorizzata la spesa di L. 100.000.000 per l'esercizio 1979.

Per gli esercizi successivi la spesa è determinata con la legge di bilancio.

La ripartizione della predetta somma a titolo di rimborso delle spese sostenute per l'esercizio della sub-delega tra le province interessate sarà determinata dalla giunta regionale, sulla base di apposito rendiconto predisposto dalle province stesse.

Alla copertura della spesa per l'esercizio 1979 si provvede mediante prelievo dal fondo di riserva per le spese impreviste.

Art. 5.

Allo stato di previsione della spesa del bilancio della Regione per l'esercizio finanziario 1979, sono apportate le seguenti variazioni:

	Competenza	Cassa
In diminuzione:	—	—
Cap. 196119720. — Fondo di riserva per spese impreviste . . .	L. 100.000.000	L. 100.000.000
In aumento:		
Cap. 032003207. — Spese inerenti alla sub-delega alle province delle funzioni amministrative concernenti le attività istruttorie relative alla tenuta dell'albo provinciale degli autotrasportatori di cose per conto terzi (capitolo di nuova istituzione)	L. 100.000.000	L. 100.000.000

Per gli esercizi successivi la spesa trova copertura nei fondi speciali iscritti al titolo XIX - categoria VI, del bilancio pluriennale 1979-81.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Veneto. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Veneto.

Venezia, addì 7 settembre 1979

TOMELLERI

LEGGE REGIONALE 7 settembre 1979, n. **71**.

Provvedimenti in materia di tutela delle acque dall'inquinamento, in attuazione della legge 10 maggio 1976, n. 319, e successive modificazioni, e di gestione delle risorse idriche.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 45 *del 10 settembre 1979*)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.
Finalità della legge

Al fine di tutelare dalle contaminazioni l'ambiente e le sue componenti naturali, considerate come beni di interesse collettivo, nonchè al fine di valorizzare e di impiegare in modo ottimale le risorse idriche disponibili, la regione Veneto interviene secondo le disposizioni di cui ai successivi articoli.

Art. 2.
Censimento dei corpi idrici

In attuazione dell'art. 7 della legge 10 maggio 1976, n. 319, la giunta regionale procede al censimento dei corpi idrici superficiali e sotterranei presenti sul territorio della Regione.

I dati del censimento dovranno riguardare:

a) le caratteristiche idrologiche, fisiche, chimiche e biologiche ed il loro andamento nel tempo;

b) tutti gli usi diretti o indiretti in atto: utilizzazioni o derivazioni o scarichi.

Art. 3.
Istituzione del catasto regionale delle acque

E' istituito il catasto regionale delle acque.

Esso è formato dai dati raccolti in modo coordinato e continuativo, osservati i criteri generali e le metodologie di cui all'allegato 1) della deliberazione 4 febbraio 1977 emanata dal Comitato dei Ministri per la tutela delle acque dall'inquinamento ai sensi dell'art. 2, primo comma, lettera *b*), della legge 10 maggio 1976, n. 319, e successive modificazioni.

La giunta regionale ne cura l'organizzazione e la tutela nel rispetto delle competenze attribuite alle province, ai comuni, alle comunità montane, o loro consorzi dalla legge 10 maggio 1976, n. 319 e di ogni altra disposizione legislativa o regolamentare dello Stato in materia di tutela delle acque dall'inquinamento.

Art. 4.

Contenuti del catasto

I dati da inserire nel catasto in particolare concernono:

a) caratteristiche idrologiche, usi diretti e indiretti in atto, utilizzazioni e derivazioni relative ai corpi idrici sia superficiali che sotterranei;

b) caratteristiche fisiche, chimiche e biologiche attinenti ai corpi idrici, sia superficiali che sotterranei;

c) numero, caratteristiche e tipi di scarichi, sia pubblici che privati, in corpi idrici superficiali, sul suolo, nel sottosuolo ed in fognatura;

d) autorizzazioni allo scarico di acque di rifiuto rilasciate ad operatori pubblici e privati ai sensi dell'art. 9, sesto comma, della legge 10 maggio 1976, n. 319;

e) impianti di acquedotto, fognature e depurazioni.

Art. 5.

Raccolta ed aggiornamento dei dati del catasto

I dati del catasto sono raccolti dalla giunta regionale, con l'ausilio delle provincie, dei comuni, delle comunità montane, o loro consorzi, che vi provvedono nell'esercizio delle competenze in materia di controllo e di gestione loro attribuite dalla legge 10 maggio 1976, n. 319.

La giunta regionale emana le direttive e le istruzioni tecniche relativamente all'organizzazione del flusso informativo, alle modalità ed agli strumenti per l'acquisizione, la memorizzazione e l'elaborazione dei dati raccolti.

Art. 6.

Normativa integrativa e di attuazione

La Regione emana la normativa integrativa e di attuazione dei criteri e delle norme generali predisposti dallo Stato in applicazione dell'art. 2, primo comma, lettere *d)* ed *e)*, della legge 10 maggio 1976, n. 319, coordinandola con le specifiche norme per la tutela delle acque dall'inquinamento contenute nella legge 16 aprile 1973, n. 171, nel decreto del Presidente della Repubblica 20 settembre 1973, n. 962, valide nel territorio di Venezia e suo entroterra e nella legge 5 marzo 1963, n. 366, valida nel territorio dell'ambito lagunare.

Art. 7.

Piano regionale di risanamento delle acque

In attuazione dell'art. 4, primo comma, lettera *a)*, e dell'articolo 8 della legge 10 maggio 1976, n. 319, la giunta regionale, predispone il piano regionale di risanamento delle acque articolato come segue:

a) rilevamento dello stato di fatto delle opere pubbliche attinenti ai servizi pubblici di acquedotto, fognatura e depurazione, sia per quanto riguarda il settore civile che industriale;

b) delimitazione di comparti territoriali omogenei ottimali per gli investimenti finanziari e la gestione dei servizi di cui alla precedente lettera *a)*;

c) individuazione di schemi di massima delle reti degli impianti di acquedotto, fognatura e depurazione ottimali sotto il profilo tecnico-economico;

d) riorganizzazione, tenuto conto dei comparti delimitati in base alla precedente lettera *b)*, delle strutture tecnico-amministrative predisposte ai pubblici servizi di acquedotto, fognatura e depurazione;

e) programmazione delle opere pubbliche attinenti ai servizi di acquedotto, fognatura e depurazione;

f) definizione dei criteri di attuazione, delle fasi temporali di intervento e dei relativi limiti intermedi di accettabilità per tutti i tipi di scarichi.

Il piano regionale di risanamento delle acque è predisposto d'intesa con i comuni interessati ed è approvato dal consiglio regionale.

Art. 8.

Provvedimenti in materia di gestione delle risorse idriche

Al fine di una corretta, razionale ed economica gestione delle risorse idriche presenti sul territorio regionale nonchè ai fini della difesa idraulica e del buon uso dello stesso territorio, la giunta regionale, in aggiunta a quanto contemplato nei precedenti articoli, promuove nel campo delle acque un programma coordinato di studi e di ricerche, anche d'intesa con le province autonome di Trento e di Bolzano e con le regioni aventi bacini idrografici in comune con la regione del Veneto, articolato come segue:

a) ricognizioni delle risorse idriche e delle relative disponibilità superficiali e sotterranee; loro distribuzione topografica e temporale ed entità delle variazioni e scarti rispetto ai valori medi pluriennali;

b) accertamento dei consumi e dello stato dell'utilizzazione idrica per i vari settori (potabile e civile, irrigua, zootecnica, industriale, per navigazione e per altri usi);

c) stima dei fabbisogni d'acqua pubblici e privati attuali e futuri, a medio e lungo termine, specifici e totali per i vari settori di utilizzazione e per zone;

d) ricognizione della rete idrografica (fluviale e di bonifica) di interesse della regione Veneto, effettuata per territorio omogenei sotto il profilo idraulico (bacini o sub bacini idrografici) ed individuazione delle possibilità ulteriori di utilizzazione e di regolazione delle relative risorse idriche, anche ai fini di difesa idraulica e di produzione di energia, compatibili con l'ambiente e con il buon uso del territorio;

e) individuazione di massima delle scelte preferenziali e delle priorità per la destinazione delle risorse idriche disponibili (e cioè suscettibili di essere valorizzate tenendo conto di considerazioni ambientali, economiche e sociali) ai vari settori di utilizzazione più convenienti all'interesse pubblico generale ed alle esigenze regionali di sviluppo economico e sociale.

Art. 9.

Realizzazione del censimento dei corpi idrici, del piano di risanamento delle acque e del programma di studi e di ricerche riguardanti la gestione delle risorse idriche.

Per il rilevamento dei dati, per l'esecuzione degli studi e delle ricerche necessari per il censimento dei corpi idrici, per la redazione del piano regionale di risanamento delle acque e per l'attuazione del programma riguardante la gestione delle risorse idriche, di cui ai precedenti articoli 2, 7 e 8, nonchè per il conseguimento degli altri obiettivi di cui alla legge 10 maggio 1976, n. 319, e successive modificazioni ed alla presente legge, la giunta regionale è autorizzata ad avvalersi di enti, istituti universitari, istituti di ricerca, studi tecnici e altri organismi specializzati negli studi e nella progettazione di opere pubbliche idrauliche, di acquedotto, fognatura e depurazione.

I rapporti tra la giunta regionale e gli enti e gli organismi di cui al precedente comma saranno regolati da convenzioni che dovranno altresì definire le procedure e le forme di collaborazione con gli enti locali impegnati, secondo le rispettive competenze, nell'attuazione della legge 10 maggio 1976, n. 319.

Art. 10.

Affidamento di consulenze

Per la formulazione della normativa integrativa e di attuazione di cui al precedente art. 6, per l'elaborazione ed il coordinamento degli atti in materia di gestione delle risorse idriche, nonchè, in particolare, per la supervisione degli atti e delle attività affidate a strutture esterne all'amministrazione regionale nella materia di cui alla legge 10 maggio 1976, n. 319 ed alla presente legge, la giunta regionale è autorizzata ad avvalersi di consulenti estranei all'amministrazione regionale particolarmente qualificati nelle materie o discipline che presentino interesse o abbiano attinenza con quanto regolato dalla legge 10 maggio 1976, n. 319 e dalla presente legge.

Per il conferimento degli incarichi e la determinazione dei compensi si applica quanto previsto dagli articoli 2 e 3 della legge regionale 3 agosto 1978, n. 40.

Art. 11.

Erogazione di contributi

La giunta regionale, nell'ambito dell'attività regionale di censimento delle risorse idriche, predispone il progetto della rete dei dispositivi per il controllo quantitativo e qualitativo dei corpi idrici.

In attuazione dell'art. 19, primo comma, della legge 10 maggio 1976, n. 319, la giunta regionale è autorizzata a concedere alle province contributi per l'installazione e manutenzione della rete dei dispositivi per il controllo qualitativo dei corpi idrici.

Le modalità per l'erogazione nonchè la misura dei contributi saranno fissati con deliberazione della giunta regionale.

Art. 12.
Norma finanziaria

Per gli interventi di cui alla presente legge sono autorizzate le seguenti spese per l'esercizio 1979:

a) L. 2.200.000.000 per i rilevamenti, le ricerche e gli studi di cui al precedente art. 9;

b) L. 150.000.000 per le prestazioni di consulenza di cui al precedente art. 10;

c) L. 800.000.000 per i contributi alle province di cui al precedente art. 11.

Alla spesa di complessive L. 3.150.000.000 di cui al comma precedente si provvede:

in quanto a L. 3.000.000.000 mediante prelievo di pari importo del cap. 196219760 « Fondo globale spese d'investimento ulteriori programmi di sviluppo ».

in quanto a L. 150.000.000 con imputazione all'apposito stanziamento iscritto al cap. 192019090 « Compensi ad estranei all'amministrazione per incarichi speciali ».

Art. 13.
Norma di variazione di bilancio

Al bilancio di previsione per l'esercizio 1979 vengono apportate le seguenti variazioni:

STATO DI PREVISIONE DELLA SPESA

	Competenza	Cassa
In diminuzione:	—	—
Cap. 196219760	L. 3.000.000.000	—
Fondo finale di cassa	—	L. 3.000.000.000
Totale in diminuzione	L. 3.000.000.000	L. 3.000.000.000
In aumento:		
Cap. 060006005. — Spese per rilevamenti, ricerche, studi e progettazioni d'opere pubbliche per l'attuazione della legge 10 maggio 1976, n. 319 (capitolo di nuova istituzione) . . .	L. 2.200.000.000	L. 2.200.000.000
Cap. 060006010. — Contributi alle province per installazione e manutenzione della rete dei dispositivi di controllo qualitativo dei corpi idrici (capitolo di nuova istituzione)	» 800.000.000	» 800.000.000
Totale in aumento .	L. 3.000.000.000	L. 3.000.000.000

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Veneto. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Veneto.

Venezia, addì 7 settembre 1979

TOMELLERI

LEGGE REGIONALE 7 settembre 1979, n. 72.

Indennità agli organi rappresentativi dei consorzi socio-sanitari di cui alla legge regionale 30 maggio 1975, n. 64.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 45 *del* 10 *settembre* 1979)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Nell'esercizio delle funzioni previste dalla legge regionale 30 maggio 1975, n. 64, recante norme per la costituzione dei consorzi per la gestione unitaria dei servizi sociali e sanitari di interesse locale, i consorzi socio-sanitari possono prevedere negli statuti la corresponsione di indennità di carica e di presenza agli organi rappresentativi, con decorrenza dalla data di attivazione del consorzio nelle seguenti misure:

a) presidente: indennità mensile di carica onnicomprensiva fino a L. 200.000;

b) componenti del consiglio direttivo: indennità di presenza per ogni giornata di effettiva partecipazione alle sedute del consiglio direttivo fino a L. 10.000;

c) componenti dell'assemblea consortile: indennità di presenza per ogni giornata di effettiva partecipazione alle sedute dell'assemblea fino a L. 10.000.

Art. 2.

La indennità di carica del presidente non può cumularsi con la indennità parlamentare o regionale. Tale indennità è ridotta della metà allorchè il presidente del consorzio sia anche sindaco o presidente di amministrazione provinciale o di comunità montana.

In ogni caso restano salve le indennità previste dagli articoli 5 e 6 della legge 26 aprile 1974, n. 169.

Art. 3.

Ai componenti degli organi dei consorzi socio-sanitari compete in ogni caso il rimborso delle spese effettivamente sostenute per l'esercizio del loro mandato da liquidarsi secondo quanto indicato dall'art. 7 della citata legge n. 169 del 1974.

Art. 4.

Per quanto altro non previsto dalla presente legge si applicano le norme stabilite dalla predetta legge n. 169/1974.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Veneto. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Veneto.

Venezia, addì 7 settembre 1979

TOMELLERI

LEGGE REGIONALE 7 settembre 1979, n. 73.

Inquadramento del personale nei ruoli dell'Ente di sviluppo agricolo del Veneto (E.S.A.V.).

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 45 *del* 10 *settembre* 1979)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.
Finalità della legge

La presente legge disciplina, con decorrenza 14 marzo 1977, l'inquadramento nel ruolo dell'Ente di sviluppo agricolo del Veneto (E.S.A.V.) istituito con legge regionale 9 marzo 1977, n. 27, del personale trasferito alla regione del Veneto dall'Ente nazionale Tre Venezie e dall'Ente Delta Padano e dalla stessa regione Veneto assegnato all'Ente di sviluppo agricolo del Veneto (E.S.A.V.).

L'inquadramento è informato ai principi contenuti nell'articolo 51 dello statuto della regione Veneto nonchè nella legge regionale 26 novembre 1973, n. 25, ed il suo periodo di validità è stabilito al 30 settembre 1978.

Il riordino definitivo dei servizi dell'Ente di sviluppo agricolo del Veneto (E.S.A.V.) ed il ruolo organico definitivo saranno determinati con successiva legge regionale, in correlazione al piano di riorganizzazione degli uffici interessanti l'attività agricola da predisporre dalla giunta regionale in attuazione di quanto stabilito all'ultimo comma dell'art. 19 della legge regionale 9 marzo 1977, n. 27.

Art. 2.
Criteri di inquadramento

Il personale di cui alla presente legge è inquadrato nel ruolo dell'Ente di sviluppo agricolo del Veneto (E.S.A.V.) sulla base della posizione giuridica ed economica acquisita al 13 marzo

1977 rispettivamente presso l'Ente nazionale Tre Venezie e l'Ente Delta Padano, applicandosi la normativa prevista dal titolo II e dal titolo III, articoli 50, commi 15, 16, 17, 19 e 51 della legge regionale 26 novembre 1973, n. 25 e successive integrazioni e modificazioni, sentite le organizzazioni sindacali più rappresentative del personale. Il trattamento economico di inquadramento retroagisce al 1° febbraio 1977, data di assegnazione del personale trasferito alla gestione regionale prevista dal terzo e quarto comma dell'art. 6 della legge 30 aprile 1976, n. 386.

Il trattamento economico del personale è informato al principio della onnicomprensività ed è composto:

dallo stipendio previsto per le singole qualifiche funzionali di cui alla presente legge;

da una tredicesima mensilità da corrispondere non oltre la data del 16 dicembre di ogni anno in misura pari ad un dodicesimo dell'importo annuo dello stipendio in godimento;

dalla indennità integrativa speciale e dalle quote di aggiunta di famiglia nella misura e con i criteri stabiliti per gli impiegati civili dello Stato.

A decorrere dal 1° febbraio 1977, e fino alla data di entrata in vigore della presente legge, sono detratti dallo stipendio onnicomprensivo spettante agli impiegati tutti le somme aventi carattere fisso e continuativo corrisposte agli stessi impiegati dell'Ente di sviluppo agricolo del Veneto (E.S.A.V.), eccezion fatta per i compensi per lavoro straordinario e per il trattamento di missione.

Le qualifiche del ruolo provvisorio dell'Ente di sviluppo agricolo del Veneto (E.S.A.V.) sono attribuite sulla base della seguente tabella di comparazione:

Qualifiche del ruolo provvisorio dell'E.S.A.V.	Qualifiche ex Ente nazionale Tre Venezie ed equiparabili ex Ente Delta Padano	
Direttore dipartimento	*Ispettore generale*	
Direttore servizio	Direttore divisione	
Funzionario	Direttore sezione	
	Consigliere	
	Segretario capo	
Collaboratore	Segretario principale	par. 218
	Segretario	par. 178
	Coadiutore superiore	
Coadiutore - Operatore capo	Segretario (par. 160)	
	Coadiutore principale	
	Coadiutore	par. 163
		par. 133
	Operaio capo	
	Operaio specializzato	
Applicato - Operatore qualificato	Coadiutore	par. 120
		par. 128
	Operaio qualificato	
	Commesso capo	
	Autista	
Operatore	Commesso	
	Operaio comune	
Ausiliario	Apprendista	

Art. 3.

Provvidenze di primo inquadramento

In via eccezionale, entro 6 mesi dall'entrata in vigore della presente legge sono indetti per una sola volta concorsi interni per titoli ed esami per l'accesso alle qualifiche del ruolo, di cui al successivo comma, i cui effetti giuridici ed economici decorrono dalla data del provvedimento di approvazione delle risultanze concorsuali; per gli impiegati risultanti vincitori che abbiano documentatamente svolto mansioni superiori, corrispondenti alla qualifica conseguita a seguito della partecipazione al concorso di cui trattasi, la decorrenza agli effetti giuridici è riferita alla data di entrata in vigore della presente legge e agli effetti economici al 14 marzo 1977 o al successivo momento di inizio dello svolgimento delle dette mansioni superiori.

L'attribuzione eccezionale della qualifica per effetto del superamento dei concorsi interni di cui al presente articolo è ammessa soltanto per i seguenti passaggi di qualifica:

da direttore di servizio a direttore di dipartimento (con riserva per il solo personale con qualifica di direttore di divisione al 13 marzo 1977);

da funzionario a direttore di servizio (con riserva per il solo personale con qualifica di direttore di sezione al 13 marzo 1977);

da collaboratore a funzionario (con riserva per il solo personale con qualifica di segretario principale al 13 marzo 1977);

da coadiutore a collaboratore (con riserva per il solo personale con qualifica di segretario (par. 160) e coadiutore principale al 13 marzo 1977);

da applicato a coadiutore (con riserva per il solo personale con qualifica di coadiutore al 13 marzo 1977);

da operatore a operatore qualificato (con riserva per il solo personale con qualifica di commesso al 13 marzo 1977).

Art. 4.

Norma di rinvio

Si applicano al personale dell'Ente di sviluppo agricolo del Veneto (E.S.A.V.) tutte le norme di stato giuridico e di trattamento economico in vigore al 30 settembre 1978 per il personale della regione Veneto, compatibili con quanto stabilito nella presente legge.

Il compenso per ciascuna ora di lavoro straordinario, di cui all'art. 33 della legge regionale 26 novembre 1973, n. 25, decorre, per il personale dell'Ente di sviluppo agricolo del Veneto (E.S.A.V.) dalla data di entrata in vigore della presente legge, valendo per il periodo precedente il compenso in vigore presso l'Ente nazionale Tre Venezie (E.N.T.V.) e presso l'Ente Delta Padano (E.D.P.).

Ogni variazione dello stato giuridico e del trattamento economico del personale della regione Veneto sarà automaticamente recepito nell'ordinamento dell'Ente di sviluppo agricolo del Veneto (E.S.A.V.), di tale recepimento prendendosi atto con delibera del consiglio di amministrazione che indicherà la copertura degli eventuali maggiori oneri.

Non è oggetto di recepimento automatico la legge regionale che attua l'accordo relativo al contratto nazionale per il personale delle regioni a statuto ordinario per il periodo 1° gennaio 1976-31 dicembre 1978.

Art. 5.

Organico provvisorio del personale dell'Ente di sviluppo agricolo del Veneto « E.S.A.V. »

L'organico provvisorio del personale dell'Ente di sviluppo agricolo del Veneto (E.S.A.V.) è quello di cui alla seguente tabella:

Qualifica funzionale	Dotazione
Direttore di dipartimento	12
Direttore di servizio	36
Funzionario	103
Collaboratore	102
Coadiutore - Operatore capo	73
Applicato - Operatore qualificato	27
Operatore	27
Ausiliario	2
	365

Art. 6.

Norma finanziaria

Agli oneri derivanti dalla presente legge, quantificati per l'esercizio finanziario 1979 in L. 506.000.000, si fa fronte mediante imputazione al cap. 360/Uscite di bilancio 1979 dell'Ente di sviluppo agricolo del Veneto (E.S.A.V.), che offre disponibilità.

Per gli esercizi futuri, la spesa farà carico ai corrispondenti capitoli dei rispettivi bilanci.

Art. 7.

Procedura d'urgenza

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 44 dello statuto ed entra in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione nel Bollettino ufficiale della regione Veneto.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Veneto. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Veneto.

Venezia, addì 7 settembre 1979

TOMELLERI

LEGGE REGIONALE 7 settembre 1979, n. **74.**

Istituzione della consulta per la cooperazione e provvidenze per favorire lo sviluppo del movimento cooperativo.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 45 *del* 10 *settembre* 1979)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

La regione Veneto, in armonia con i principi del proprio statuto e dell'art. 45 della Costituzione, accertato il ruolo fondamentale della cooperazione per l'evoluzione sociale e l'ammodernamento dell'economia nei vari settori, riconoscendo inoltre nelle sezioni regionali delle centrali cooperative nazionali, giuridicamente riconosciute, gli strumenti per la promozione e lo sviluppo delle forme cooperative senza finalità di lucro ed ispirate ai concetti della mutualità, nonchè la loro attitudine a contribuire alla elaborazione dei piani regionali di sviluppo, in attesa peraltro della legge quadro nazionale di riforma della legislazione cooperativa, attua iniziative di sostegno economico e promozionale volte ad assicurare lo sviluppo ed il consolidamento del sistema cooperativo nell'ambito regionale.

Art. 2.

Per conseguire gli obiettivi di cui all'art. 1, viene istituita presso la giunta regionale la consulta regionale della cooperazione composta:

a) dal presidente della giunta regionale o da un suo delegato, con funzioni di presidente;

b) da cinque membri eletti dal consiglio regionale, di cui due in rappresentanza delle minoranze;

c) da tre rappresentanti della sezione regionale della C.C.I. (Confederazione cooperative italiane);

d) da tre rappresentanti della sezione regionale della L.N.C.M. (Lega nazionale cooperative e mutue);

e) da tre rappresentanti della sezione regionale della A.G.C.I. (Associazione generale cooperative e mutue);

f) da un rappresentante dell'ufficio regionale del lavoro;

g) da un rappresentante dell'U.R.P.V.;

h) da un rappresentante dell'A.N.C.I.;

i) da un rappresentante dell'U.N.C.E.M.;

l) da un rappresentante della Veneto Sviluppo S.p.a.;

m) da un rappresentante dell'E.S.A.V.;

n) da un rappresentante dell'I.R.S.E.V.

Le funzioni di segretario sono svolte da un funzionario della giunta regionale designato dal presidente della consulta.

Art. 3.

Compete ai membri della consulta di cui all'art. 2, lettere *c*), *d*), *e*), *g*), *h*), *i*) e ai membri di cui alla lettera *b*), qualora non siano consiglieri regionali, il rimborso delle spese di viaggio, nonchè il pagamento delle missioni secondo i criteri stabiliti dal regolamento interno, di cui all'articolo successivo, e secondo le norme, in quanto compatibili, di cui alla legge regionale 19 gennaio 1979, n. 6.

Alla copertura delle spese, di cui al comma precedente, si fa fronte mediante utilizzazione degli stanziamenti di cui al cap. 192019110 « spese per il funzionamento di consigli, comitati, collegi e commissioni, compresi i gettoni di presenza, le indennità di missione ed i rimborsi spese », dello stato di previsione della spesa del bilancio regionale per l'esercizio 1979.

Art. 4.

Entro novanta giorni dal suo insediamento la consulta predispone il regolamento interno, che, su proposta della giunta regionale viene approvato dal consiglio regionale.

Art. 5.

La consulta ha i seguenti compiti:

a) esprimere parere su disegni e proposte di legge e su ogni altra questione attinente la cooperazione nell'ambito regionale, per la quale lo stesso sia prescritto da leggi e regolamenti o sottoposto al suo esame dalla giunta regionale;

b) elaborare proposte di testi legislativi di interesse cooperativo;

c) proporre alla giunta regionale provvedimenti indagini, studi e ricerche utili alla diffusione e al consolidamento delle forme cooperative;

d) concordare con la giunta regionale i modi e i tempi per la realizzazione delle iniziative assunte dall'amministrazione regionale nelle materie di interesse cooperativo;

e) esprimere parere sull'assegnazione dei fondi resi disponibili dalla presente e da altre leggi regionali per la promozione e lo sviluppo della cooperazione.

Art. 6.

La consulta è convocata dal presidente almeno una volta ogni quadrimestre e comunque su richiesta di almeno 7 componenti.

Art. 7.

Per il conseguimento degli scopi, di cui all'art. 1, la Regione concede alle sezioni regionali delle associazioni nazionali cooperative, giuridicamente riconosciute, nei soli settori di cui agli articoli 117 e 118 della Costituzione, contributi annuali per iniziative e programmi concernenti:

la promozione coperativa;

la qualificazione dei quadri dirigenti di cooperative e dei cooperatori;

la divulgazione e propaganda del metodo cooperativo;

l'assistenza tecnica, amministrativa e sindacale alle cooperative aderenti;

l'organizzazione dei servizi atti ad agevolare la gestione delle imprese cooperative;

lo svolgimento di attività statistiche e di rilevamento.

I contributi vengono corrisposti: per il 30 per cento dello stanziamento previsto in parti uguali tra le sezioni regionali, di cui al comma precedente e per il 70 per cento, sentito il parere della consulta, in base a programmi articolati in progetti operativi di intervento ed alla effettiva rappresentatività di ciascuna organizzazione.

Art. 8.

I contributi, di cui al precedente articolo, sono assegnati con deliberazione della giunta regionale sulla base del programma presentato dalle sezioni regionali cooperative.

L'assegnazione del contributo avrà luogo per ogni progetto operativo in base a una domanda corredata di una relazione che ne illustri adeguatamente le finalità, il periodo di attuazione delle iniziative ed il preventivo delle spese.

L'erogazione del contributo verrà effettuato dalla giunta regionale, previa presentazione di una relazione che illustri l'effettiva attuazione del progetto operativo e corredata del consuntivo delle spese sostenute, opportunamente documentate.

Art. 9.

Le domande intese ad ottenere i contributi previsti dalla presente legge devono essere indirizzate al presidente della giunta regionale entro il 31 marzo di ogni anno.

In sede di prima applicazione della presente legge, le domande di contributo vanno presentate entro 60 giorni dalla sua entrata in vigore.

Art. 10.

Per l'attuazione delle iniziative previste dalla presente legge è autorizzata per l'esercizio 1979 una spesa di L. 100.000.000.

Alla copertura degli oneri dell'esercizio 1979 si provvede mediante riduzione di L. 100.000.000 del cap. 196119720 « Fondo di riserva per spese impreviste » dello stato di previsione della spesa del bilancio per l'esercizio finanziario 1979.

Per gli esercizi successivi le spese sono fissate con la legge di bilancio.

Art. 11.

Allo stato di previsione della spesa del bilancio per l'esercizio finanziario 1979 sono apportate le seguenti variazioni:

	Competenza	Cassa
In diminuzione:	—	—
Cap. 196119720. — Fondo riserva per spese impreviste .	L. 100.000.000	L. 100.000.000
In aumento:		
Cap. 021002020. — Contributi alle sezioni regionali delle associazioni nazionali delle cooperative per lo sviluppo della cooperazione (capitolo di nuova istituzione) .	» 100.000.000	» 100.000.000

Art. 12.

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 44 dello statuto ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della regione Veneto.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Veneto. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Veneto.

Venezia, addì 7 settembre 1979

TOMELLERI

(8350)

REGIONE TOSCANA

LEGGE REGIONALE 16 luglio 1979, n. **31.**

Celebrazioni del II centenario della nascita di Ugo Foscolo.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 38 *del* 24 *luglio* 1979)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

La regione Toscana, nel quadro delle attività statutarie di tutela delle attività culturali e di valorizzazione del patrimonio storico, collabora alla realizzazione delle celebrazioni per il II centenario della nascita di Ugo Foscolo, anche mediante apposito finanziamento.

La realizzazione e la gestione delle manifestazioni toscane, che fanno parte di un più ampio programma messo a punto dal comitato nazionale costituito presso il Ministero per i beni culturali e ambientali, sono affidate a un comitato promotore formato dai comuni di Firenze e Livorno, dalle amministrazioni provinciali di Firenze e Livorno e dall'Università di Firenze, dall'azienda autonoma e dall'ente provinciale per il turismo di Firenze.

Art. 2.

Al comitato promotore per le celebrazioni del II centenario della nascita di Ugo Foscolo è destinato, ai fini di cui all'art. 1 della presente legge, un contributo di 60 milioni di lire della regione Toscana.

Art. 3.

Ad iniziativa conclusa il comitato promotore per le celebrazioni foscoliane assicura il versamento sul bilancio regionale dell'eventuale saldo attivo della gestione delle celebrazioni. La giunta regionale presenterà al consiglio regionale una relazione sui risultati culturali della manifestazione con allegato il rendiconto della gestione.

Art. 4.

L'onere derivante dall'attuazione della presente legge, previsto in L. 60.000.000 farà carico al cap. 11830 del bilancio del corrente esercizio finanziario che viene istituito con la variazione di bilancio di cui all'articolo seguente.

Art. 5.

Negli stati di previsione, di competenza e di cassa della spesa del bilancio per l'anno finanziario 1979, vengono introdotte, per analogo importo, le seguenti variazioni:

Di nuova istituzione:	
Cap. 11830. — Spese per le celebrazioni del II centenario della nascita di Ugo Foscolo (legge regionale n. 29/79 - atti del consiglio)	L. 60.000.000
In diminuzione:	
Cap. 21200. — Spese e contributi per convegni e mostre a carattere culturale (decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1972, n. 3) . .	L. 60.000.000

La presente legge regionale è pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Toscana.

Firenze, addì 16 luglio 1979

LEONE

La presente legge è stata approvata dal consiglio regionale il 12 giugno 1979 ed è stata vistata dal commissario del Governo il 7 luglio 1979.

LEGGE REGIONALE 16 luglio 1979, n. **32.**

Firenze e la Toscana dei Medici del Cinquecento.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 38 *del* 24 *luglio* 1979)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

La regione Toscana, nel quadro delle attività statutarie di tutela delle attività culturali e di valorizzazione del patrimonio storico e artistico, collabora alla realizzazione della XVI Esposizione europea d'arte e cultura, intitolata a « Firenze e la Toscana dei Medici nell'Europa del '500 » e a tutte le iniziative collaterali anche mediante apposito finanziamento.

Art. 2.

Al comitato nazionale per la XVI Esposizione europea d'arte e cultura è destinato, ai fini di cui all'art. 1 della presente legge, un contributo di L. 300.000.000 della regione Toscana.

Art. 3.

Ad iniziative concluse il comitato nazionale per la XVI Esposizione europea assicura il versamento sul bilancio regionale del saldo attività eventuale della gestione delle manifestazioni.

La giunta regionale presenterà al consiglio regionale una relazione sui risultati delle manifestazioni con allegato il rendiconto contabile della gestione.

Art. 4.

La regione Toscana, secondo quanto enunciato all'art. 1 della presente legge, eroga contributi per iniziative intesa a contribuire al tema della Toscana del '500 promosse da enti locali e da istituzioni culturali per complessive L. 200.000.000.

Art. 5.

Le iniziative ammesse al contributo potranno essere finanziate in ragione non superiore ad un terzo della spesa ritenuta ammissibile.

Art. 6.

Per l'ammissione al contributo delle iniziative di cui all'art. 4 la giunta regionale si avvale del parere motivato della consulta regionale per i beni culturali e naturali.

Art. 7.

Le domande per la concessione dei contributi di cui all'art. 4, indirizzate al presidente della giunta regionale della Toscana, dovranno pervenire entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, con allegati il programma delle iniziative ed il preventivo della spesa. La giunta regionale con propria deliberazione, determina l'ammissione ai benefici e l'ammontare del contributo, sentita la competente commissione consiliare.

Art. 8.

L'onere derivante dall'attuazione della presente legge previsto in L. 500.000.000 farà carico al bilancio del corrente esercizio, cap. 11840 « Spese per la XVI Esposizione europea d'arte e cultura e per le manifestazioni collaterali », che viene istituito con la variazione di cui all'articolo seguente.

Art. 9.

Negli stati di previsione di competenza e cassa della spesa del bilancio per l'anno finanziario 1979 vengono introdotte, per analogo importo, le seguenti variazioni:

Di nuova istituzione:

Cap 11840. — Spese per la XVI Esposizione europea d'arte e cultura e per le manifestazioni collaterali . L. 500.000.000

In diminuzione:

Cap. 64700. — Fondo di riserva per spese obbligatorie . . L. 500.000.000

La presente legge regionale è pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Toscana.

Firenze, addì 16 luglio 1979

LEONE

La presente legge è stata approvata dal consiglio regionale il 12 giugno 1979 ed è stata vistata dal commissario del Governo il 7 luglio 1979.

(8364)

LEGGE REGIONALE 30 luglio 1979, n. **33**.

Contributo straordinario per il servizio di contabilità e di gestione dei rischi della Fidi-Toscana S.p.a.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 40 *del* 3 *agosto* 1979)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

E' concesso alla Fidi-Toscana per l'anno 1979 un contributo straordinario di L. 20.000.000 per far fronte alle spese di meccanizzazione del servizio di contabilità e di gestione dei rischi.

Art. 2.

All'onere derivante dalla presente legge per l'anno 1979 è fatto fronte con i fondi di cui al cap. 41550 che si istituisce con la variazione di cui al successivo art. 3.

Art. 3.

Negli stati di previsione, di competenza e di cassa, della parte spesa del bilancio per l'anno finanziario 1979 vengono introdotte, per analogo importo, le seguenti variazioni:

In diminuzione:

Cap. 64800. — Fondo di riserva per spese impreviste . . . . L. 20.000.000

Di nuova istituzione:

Cap. 41550. — Contributo straordinario per il servizio di contabilità e di gestione dei rischi della Fidi-Toscana S.p.a. (legge regionale n. 35/79 atti del consiglio) . . . . L. 20.000.000

La presente legge regionale è pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Toscana.

Firenze, addì 30 luglio 1979

LEONE

La presente legge è stata approvata dal consiglio regionale il 26 luglio 1979 ed è stata vistata dal commissario del Governo il 24 luglio 1979.

LEGGE REGIONALE 30 luglio 1979, n. **34**.

Disciplina provvisoria per l'esercizio delle case di cura private.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 40 *del 3 agosto* 1979)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico

In attesa della emanazione della legge regionale di cui all'art. 43, primo comma, della legge 23 dicembre 1978, n. 833, devono essere osservate per l'esercizio delle case di cura private le disposizioni stabilite dai successivi comma, fatte salve quelle previste dall'ordinamento vigente.

Presso le case di cura private non può essere utilizzato, neanche saltuariamente, personale a rapporto di impiego con amministrazioni o enti pubblici per il quale le norme in vigore inibiscono l'attività libero-professionale presso i citati stabilimenti sanitari.

A tal fine le case di cura autorizzate devono richiedere a tutto il personale che opera anche saltuariamente presso la propria struttura, una dichiarazione da cui emerga, sotto la personale responsabilità dell'interessato, la condizione di non incompatibilità secondo le vigenti leggi.

La presente legge regionale è pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Toscana.

Firenze, addì 30 luglio 1979

LEONE

La presente legge è stata approvata dal consiglio regionale il 20 giugno 1979 ed è stata vistata dal commissario di Governo il 25 luglio 1979.

LEGGE REGIONALE 30 luglio 1979, n. 35.

Norme integrative e transitorie delle leggi regionali 24 agosto 1977, n. 60 (norme regionali di attuazione della legge statale n. 10 del 28 gennaio 1977) e 19 febbraio 1979, n. 10 (norme urbanistiche transitorie relative alle zone agricole).

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 40 *del* 3 *agosto* 1979)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico

1) Le tabelle « *C* » e « *C/1* » allegate alla legge regionale 24 agosto 1977, n. 60, sono così integrate per quanto riguarda le zone territoriali omogenee E/F (*A*):

TABELLA « *C* »

Interventi di cui al n. 1):

0,1 (nei casi di cui all'art. 8 della legge regionale n. 10/79);

0,2 (nei casi di cui all'art. 8 della legge regionale n. 10/79); nale n. 10/79).

Interventi di cui al n. 2):

0,2 (nei casi di cui all'art. 8 della legge regionale n. 10/79);

0,5 (nei casi di cui agli articoli 9 e 10 della legge regionale n. 10/79).

Interventi di cui al n. 3):

0,6 (così ridotto a norma dell'art. 5, secondo comma, della legge 19 febbraio 1979, n. 10).

TABELLA « *C/1* »

Interventi di cui al n. 1): 0,2

Interventi di cui al n. 2): 0,5

4) nei casi di cui al quarto comma dell'art. 10 della legge 19 febbraio 1979, n. 10: 1,1

2) Dopo il terzo comma dell'art. 2 della legge regionale 19 febbraio 1979, n. 10, è inserito il comma seguente:

« La valutazione della indispensabilità di cui al comma precendente deve essere effettuata con riferimento alla estensione del fondo risultante alla data di entrata in vigore della legge 19 febbraio 1979, n. 10, e alle costruzioni in esso esistenti alla medesima data, ferma la possibilità di comprendervi gli ampliamenti alla estensione del fondo ».

3) Il primo periodo dell'art. 3, ottavo comma, della legge regionale 19 febbraio 1979, n. 10, è sostituito dal seguente:

« Per i fondi rustici con terreni di diversa qualità colturale la superficie fondiaria minima si intende raggiunta quando risulti maggiore o uguale a 1 la somma dei quozienti ottenuti dividendo le superfici dei terreni di ciascuna qualità colturale per le superfici fondiarie minime previste per le rispettive colture del presente articolo ».

4) All'art. 9, primo comma, della legge regionale 19 febbraio 1979, n. 10, è aggiunto il seguente periodo:

« La variazione della destinazione di uso degli annessi agricoli è consentita se fanno parte di un medesimo edificio in cui sono comprese anche residenze rurali. In mancanza di tale condizione, se non inferiori a 300 mc e compresi in un complesso edilizio ».

(*A*) Nota: Nei casi di cui all'art. 11 della legge regionale 19 febbraio 1979, n. 10, si applicano i coefficienti previsti nella tabella « *C* » per gli interventi necessari per la conduzione del fondo.

5) All'art. 9, terzo comma, della legge regionale 19 febbraio 1979, n. 10, è aggiunto il seguente periodo:

« A questi fini la valutazione deve essere riferita alla estensione del fondo risultante alla data di entrata in vigore della legge 19 febbraio 1979, n. 10 ».

6) Il secondo comma dell'art. 12 della legge regionale 19 febbraio 1979, n. 10, è sostituito dai comma seguenti:

« Sugli immobili notificati ai sensi degli articoli 2 e 3 della legge 1° giugno 1939, n. 1089 e dell'art. 6 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, sono ammessi, nel rispetto delle disposizioni che precedono, solo interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria o di restauro e risanamento conservativo.

Restano comunque ferme le disposizioni e le competenze di cui alle leggi sopracitate per quanto riguarda la tutela storico-artistica e paesistica. Nelle aree comprese nel perimetro del Parco naturale della Maremma, così come definito dal piano territoriale di coordinamento approvato dal consiglio regionale toscano con atto n. 431 del 26 luglio 1977, continua ad applicarsi fino all'approvazione dei piani di gestione del parco di cui alla legge regionale 5 giugno 1975, n. 65, la disciplina prevista dalla legge regionale 24 febbraio 1975, n. 16, e successive modificazioni, nonchè quella indicata dallo stesso piano territoriale di coordinamento ».

7) All'art. 12 della legge regionale 19 febbraio 1979, n. 10, è aggiunto il seguente comma:

« La relazione del geologo di cui al comma precedente non è richiesta per gli annessi agricoli di volume inferiore a mc 80 che non richiedono fondazioni di tipo speciale ».

8) L'art. 13 della legge regionale 19 febbraio 1979, n. 10, è sostituito dal seguento:

« I piani di recupero del patrimonio edilizio esistente previsti negli articoli 28 e seguenti della legge 5 agosto 1978, n. 457, nelle zone agricole di cui alla presente legge sono approvati nel rispetto delle previsioni urbanistiche comunali di cui al quinto comma dell'art. 1 della presente legge e di quanto disposto dall'art. 9, terzo comma.

In attesa della normativa regionale sui piani di recupero di cui al comma precedente la ristrutturazione è consentita anche oltre i limiti di cui al secondo comma dello stesso art. 9 con la esclusione di tipologie riferibili a residence o complessi di miniappartamenti o monolocali ».

9) Dopo l'art. 15 della legge regionale 19 febbraio 1979, n. 10, è inserito il seguente art. 16 (Norma transitoria):

« Nei casi di istanze di concessione presentate prima della entrata in vigore della legge n. 10/1979 la concessione, se consentita dalla normativa precedentemente vigente, è rilasciata sulla base di tale normativa ».

La presente legge regionale è pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Toscana.

Firenze, addì 30 luglio 1979

LEONE

La presente legge è stata approvata dal consiglio regionale il 20 *giugno* 1979 *ed è stata vistata dal commissario del Governo il* 25 *luglio* 1979.

(8365)

REGIONE TRENTINO-ALTO ADIGE

PROVINCIA DI TRENTO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 27 agosto 1979, n. **18-14**/Legisl.

Artigianato: Norme regolamentari per la disciplina dello svolgimento delle elezioni dei rappresentanti degli artigiani nelle commissioni comprensoriali per l'artigianato.

(*Pubblicato nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 50 *del* 2 *ottobre* 1979)

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

Vista la legge provinciale 12 dicembre 1977, n. 34;

Vista la deliberazione della giunta provinciale n. 5552 del 10 agosto 1979, non soggetta alla registrazione della Corte dei conti;

Decreta:

1) di approvare le sottoelencate norme regolamentari per la disciplina dello svolgimento delle elezioni dei rappresentanti degli artigiani nelle commissioni comprensoriali per l'artigianato:

PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

Norme regolamentari per l'elezione dei rappresentanti degli artigiani nelle commissioni comprensoriali per l'artigianato previste dalla legge provinciale 12 dicembre 1977, n. 34.

Titolo I

NORME GENERALI

Art. 1.

Con l'apposito manifesto da affiggersi per venti giorni all'albo dei comuni della provincia, il presidente della commissione provinciale per l'artigianato renderà noto di aver provveduto, con propria deliberazione, a:

1) indire le elezioni per la nomina dei rappresentanti degli artigiani che saranno chiamati a far parte delle commissioni comprensoriali per l'artigianato;

2) avvisare che possono essere presentate le liste dei candidati per ciascuno dei comprensori nei quali è ripartito il territorio della provincia, con l'indicazione del luogo di presentazione;

3) fissare il termine per la presentazione delle liste medesime.

La deliberazione indicata al superiore primo comma sarà pubblicata per venti giorni anche presso la commissione provinciale per l'artigianato.

Art. 2.

Avvenuta la presentazione delle liste dei candidati, la commissione elettorale nominata dalla giunta provinciale ai sensi dell'art. 19 della legge provinciale 12 dicembre 1977, n. 34, la verifica e la convalida entro cinque giorni successivi al termine utile per la presentazione delle liste medesime, trasmettendole quindi al presidente della commissione provinciale.

Il presidente della commissione provinciale per l'artigianato provvederà, entro quindici giorni dal ricevimento delle liste dei candidati, a fissare la data delle elezioni, dandone notizia alla giunta provinciale e a pubblicare un successivo manifesto, da affiggere per almeno quindici giorni agli albi dei comuni che dovrà contenere:

1) la data e l'orario delle votazioni;

2) l'elenco delle liste dei candidati che possono essere votati nel comprensorio, di cui fa parte il comune;

3) il numero dei rappresentanti da eleggere in ciascun comprensorio;

4) la ripartizione del corpo elettorale del comprensorio in sezioni elettorali e la sede delle stesse;

5) l'avviso che le liste degli elettori sono poste in visione per quindici giorni dalla data di pubblicazione del citato manifesto presso la commissione provinciale per l'artigianato e presso i comuni del comprensorio.

Titolo II

ELETTORATO ATTIVO

Art. 3.

Sono elettori i titolari delle imprese artigiane aventi sede nel comprensorio, che risultino iscritte all'albo alla data di indizione delle elezioni.

Qualora l'impresa artigiana, iscritta all'albo alla data di indizione delle elezioni, sia costituita in forma societaria, sono elettori tutti i soci in possesso dei requisiti previsti dal primo comma dell'art. 4 della legge provinciale 12 dicembre 1977, n. 34.

Le elezioni si svolgono in ciascun comprensorio. Ogni elettore vota, a scrutinio segreto, per un numero di candidati non superiore ai 4/5 dei membri da eleggere nella commissione comprensoriale, scegliendo anche tra liste diverse.

Titolo III

ELETTORATO PASSIVO

Art. 4.

Sono eleggibili a rappresentanti degli artigiani le persone che posseggono i requisiti per essere elettori a norma del precedente articolo.

Titolo IV

COLLEGI E SEZIONI

Art. 5.

Sono costituiti tanti collegi elettorali quanto sono i comprensori nei quali è ripartito il territorio della provincia.

Art. 6.

Nell'ambito di ciascun collegio è costituita una sezione elettorale nei comuni ove esistano almeno cinquanta elettori.

Qualora il numero degli elettori di uno o più comuni sia inferiore a cinquanta, essi saranno riuniti in unica sezione elettorale.

Ove esistano nel comune più di cinquecento elettori, è data facoltà al presidente della commissione provinciale per l'artigianato di costituire più sezioni.

Le sezioni elettorali di uno stesso comprensorio sono distinte da un numero progressivo.

Titolo V

LISTE ELETTORALI

Art. 7.

In tempo utile per la pubblicazione del manifesto di cui all'art. 2, il presidente della commissione provinciale per l'artigianato provvede a compilare le liste elettorali per ciascuna sezione.

Art. 8.

Le liste elettorali, distinte per sezioni e redatte in ordine alfabetico, dovranno contenere i seguenti dati:

1) numero d'ordine progressivo;

2) numero di iscrizione all'albo dell'impresa artigiana;

3) cognome e nome dell'elettore;

4) data di nascita dell'elettore;

5) sede dell'impresa.

La lista deve inoltre prevedere lo spazio per trascrivere gli estremi del documento di riconoscimento e per apporre la firma di chi attesta l'identità personale del votante e inoltre lo spazio per apporre la firma di chi attesta che l'elettore ha votato.

Art. 9.

Le liste elettorali di sezione devono essere compilate in triplice copia: una per la pubblicazione presso la commissione provinciale per l'artigianato, una da trasmettere ai comuni per l'affissione all'albo ed una per la sezione.

Art. 10.

La ripartizione e l'assegnazione degli elettori alle singole sezioni nei comuni con più di cinquecento elettori sarà effettuata in modo da far votare ciascun elettore, in quanto possibile, nel seggio più vicino alla sede dell'impresa di cui è titolare.

Art. 11.

Le liste saranno autenticate, in ogni pagina, con la firma del presidente e del segretario della commissione provinciale.

Art. 12.

Le liste elettorali di sezione sono pubblicate, per quindici giorni dalla data di pubblicazione del manifesto di cui all'art. 2, presso la commissione provinciale per l'artigianato ed i comuni del comprensorio.

Avverso le liste può essere presentata opposizione scritta entro e non oltre il terzo giorno successivo a quello di scadenza del termine di pubblicazione del manifesto indicato nel precedente comma.

Titolo VI

PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE

Art. 13.

Le candidature devono essere raggruppate in liste di non più di cinque nominativi nei comprensori ove non vi siano più di mille artigiani.

Nei comprensori con più di mille artigiani aventi diritto al voto, i componenti le liste sono aumentati in ragione di uno ogni cinquecento o frazione di cinquecento.

Le liste devono essere sottoscritte da almeno venti elettori.

I presentatori delle liste devono essere elettori nel comprensorio cui la lista si riferisce e le loro firme, con l'indicazione dei dati anagrafici, devono essere autenticate dal sindaco o da un suo delegato, o dal segretario comunale, oppure da un notaio.

Ciascun elettore non può sottoscrivere più di una dichiarazione di presentazione di lista.

Sono ammessi i contrassegni di lista, purchè non si identifichino in simboli di partito.

Art. 14.

Con la lista si devono presentare le dichiarazioni di accettazione di ogni candidato, autenticate nei modi di cui all'art. 13, nonchè l'eventuale designazione di un rappresentante di lista presso ogni sezione, con firma autenticata negli stessi modi stabiliti per la dichiarazione di accettazione.

Di ogni candidato e di ogni eventuale rappresentante di lista debbono essere indicate, oltre al cognome e al nome, anche il luogo e la data di nascita.

Art. 15.

Ad ogni lista sarà attribuito un numero progressivo in base all'ordine di presentazione.

Art. 16.

Le liste dovranno essere presentate entro e non oltre le ore 18 del ventunesimo giorno dalla data di pubblicazione del manifesto di cui all'art. 1.

Il presidente o il segretario rilasciano ricevuta dettagliata degli atti e dei documenti presentati, indicando su di essa la data e l'ora di presentazione, nonchè il numero assegnato alla lista.

Art. 17.

Gli uffici di segreteria incaricati di ricevere le liste dei candidati rimarranno aperti durante il periodo utile per la presentazione delle liste medesime nei giorni lavorativi, sabato incluso, dalle ore 8 alle ore 18 con orario continuo.

Titolo VII

VERIFICA E CONVALIDA DELLE LISTE

Art. 18.

La commissione elettorale nominata dalla giunta provinciale, entro cinque giorni dalla scadenza del termine indicato all'art. 16:

1) verifica che le liste siano state presentate in termine, che siano state sottoscritte dal numero di elettori prescritto; verifica inoltre che non comprendano un numero di candidati superiore a quello indicato dall'art. 13.

Le liste che non siano state presentate in termine o quelle non sottoscritte da un numero prescritto di elettori vengono invalidate. Quelle invece riportanti un numero eccedente di candidati vengono ridotte al numero legale procedendo alla cancellazione degli ultimi nominativi;

2) ricusa i contrassegni di lista che siano identici o facilmente confondibili con quelli presentati da altre liste precedenti, oppure che si identifichino con simboli di partito o riproducano immagini o soggetti religiosi. In tali casi la commissione elettorale fissa ai presentatori della lista o delle liste ricusate un termine non superiore a quarantotto ore, per la presentazione di altro contrassegno, sulla cui ammissione decide definitivamente nella riunione immediatamente successiva allo scadere del termine;

3) cancella dalle liste i nomi dei candidati per i quali non è stata presentata la prescritta accettazione della candidatura a norma dell'art. 14;

4) cancella i nomi dei candidati compresi in altra lista già presentata;

5) assegna un numero a ciascuna lista ammessa, secondo l'ordine di presentazione;

6) assegna un numero ai singoli candidati di ciascuna lista, secondo l'ordine in cui vi sono iscritti;

7) nel caso in cui la commissione elettorale abbia dichiarato invalide una o più liste, o cancellato il nome di uno o più candidati, comunica immediatamente la decisione ai presentatori delle liste interessate, a mezzo di raccomandata con ricevuta di ritorno.

Art. 19.

Le liste dei candidati convalidate dalla commissione elettorale saranno pubblicate con l'apposito manifesto previsto dallo art. 2.

Titolo VIII

CERTIFICATI ELETTORALI

Art. 20.

La qualità di elettore è dimostrata dal certificato elettorale, che, conterrà le generalità dell'elettore, il numero di iscrizione nella lista della sezione, la denominazione ed il numero d'ordine della sezione stessa, la data, l'orario ed il luogo di votazione.

Il certificato costituisce l'unico titolo per l'ammissione al voto e sarà trattenuto dal presidente della sezione al momento della votazione e conservato per il riscontro dei votanti.

Art. 21.

I certificati elettorali sono compilati in base alle liste elettorali di sezione. Ogni certificato dovrà contenere la firma del presidente della commissione provinciale per l'artigianato ed il timbro della commissione stessa.

Art. 22.

I certificati elettorali devono essere consegnati a ciascun elettore nella sede dell'impresa entro il quinto giorno antecedente quello fissato per le elezioni. La consegna avverrà tramite il comune dove ha sede l'impresa di cui è titolare l'elettore.

A tal fine gli uffici della segreteria della commissione provvederanno alla trasmissione dei certificati ai comuni almeno quindici giorni prima della data delle votazioni.

Art. 23.

I certificati che per qualsiasi motivo non sono stati recapitati agli artigiani elettori saranno tenuti a disposizione degli interessati presso il comune fino a due giorni prima della data fissata per le operazioni di votazione.

Art. 24.

L'elettore ha diritto, rivolgendosi anche verbalmente alla commissione provinciale per l'artigianato, di ottenere un duplicato a partire dal terzo giorno antecedente quello della votazione e fino alla chiusura delle operazioni di votazione.

Il nuovo certificato porterà la dichiarazione « DUPLICATO », apposta con un timbro rosso, e del suo rilascio sarà preso nota in un apposito registro.

Titolo IX

SCHEDA DI VOTAZIONE

Art. 25.

La scheda di votazione sarà predisposta dal presidente della commissione provinciale per l'artigianato.

Titolo X

COSTITUZIONE DEGLI UFFICI ELETTORALI

Art. 26.

Per ciascuna sezione sarà costituito un ufficio elettorale composto da un presidente, scelto tra i funzionari e impiegati civili dello Stato o degli enti locali, e da tre scrutatori scelti tra gli artigiani che votano nella stessa sezione.

Alla nomina dei componenti l'ufficio elettorale provvederà il presidente della commissione provinciale per l'artigianato, almeno dieci giorni prima del giorno fissato per la votazione.

Il presidente della commissione provinciale per l'artigianato notificherà l'avvenuta nomina ai componenti dell'ufficio elettorale a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno; nella comunicazione sarà specificata la sede della sezione, nonchè la data e l'ora in cui avranno inzio le operazioni preliminari alla votazione e quelle di votazione.

Art. 27.

All'atto della costituzione dell'ufficio elettorale il presidente, sentiti gli scrutatori, nomina il vice presidente dell'ufficio e il segretario.

Salvo che sia diversamente previsto dal presente regolamento, per la validità delle operazioni elettorali è necessaria la presenza di almeno due componenti l'ufficio, fra i quali il presidente o il vicepresidente.

Su deliberazione della commissione provinciale per l'artigianato saranno emanate le istruzioni per lo svolgimento delle operazioni negli uffici elettorali.

Le operazioni di votazioni avranno inizio appena terminate le operazioni preliminari precisate nel successivo articolo e continueranno fino alle ore 17 dello stesso giorno. Tuttavia gli elettori presenti nella sala della votazione alla detta ora saranno ammessi a votare.

Art. 28.

Alle ore 7 del giorno fissato per la votazione, il presidente costituisce l'ufficio elettorale, chiamando a farne parte gli scrutatori ed invitando ad assistere alle operazioni elettorali gli eventuali rappresentanti delle liste dei candidati.

Se tutti o alcuno degli scrutatori non sono presenti o ne sia mancata la designazione, il presidente chiama in sostituzione alternativamente l'anziano e il più giovane tra gli elettori presenti, che sappiano leggere e scrivere e non siano rappresentanti di liste di candidati.

Vengono quindi eseguite, nell'ordine, le seguenti operazioni:

a) viene constatata l'integrità del sigillo del plico contenente il bollo della sezione e del pacco contenente le schede per la votazione;

b) vengono timbrate con il bollo della sezione tante schede quanti sono gli iscritti nella lista autenticata a norma dell'articolo 11;

c) vengono riposte nell'urna, sita a sinistra del presidente le schede così autenticate;

d) viene sigillata l'urna vuota sita a destra del presidente, lasciando aperto soltanto il foro per l'introduzione delle schede votate.

Durante le operazioni di cui al presente articolo, che devono essere eseguite nel più breve tempo nessuno può allontanarsi dalla sala.

Il presidente dell'ufficio dichiara quindi aperta la votazione.

Art. 29.

Il presidente, immediatamente dopo aver dichiarato chiusa la votazione, procede allo spoglio dei voti con l'assistenza degli scrutatori e del segretario ed invitando ad assistere alle operazioni elettorali, gli eventuali rappresentanti delle liste dei candidati.

Le operazioni devono svolgersi senza interruzione ed esse ultimate entro le ore 22 dello stesso giorno.

Elevandosi contestazioni intorno ad una scheda, questa deve essere immediatamente ritirata con la firma di almeno due componenti l'ufficio.

Art. 30.

Le operazioni svolte, le decisioni adottate ed i risultati dello scrutinio sono indicati nel verbale delle operazioni elettorali steso in duplice copia che, unitamente alla documentazione relativa alle votazioni, sono trasmessi a cura del presidente, tramite il sindaco, entro le ore 12 del giorno successivo a quello delle operazioni di scrutinio alla commissione elettorale.

Un esemplare del verbale rimane agli atti del comune.

Il presidente, infine, dichiara sciolto l'ufficio elettorale.

Art. 31.

Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento in ordine al procedimento elettorale preparatorio, alla votazione e allo scrutinio è fatto espresso riferimento alle norme di legge per le elezioni del consiglio regionale, in quanto compatibili.

Art. 32.

I compensi per il presidente e per gli scrutatori sono determinati secondo quanto previsto per le elezioni del consiglio regionale.

Titolo XI

CONVALIDA DELLE ELEZIONI E PROCLAMAZIONE DEGLI ELETTI

Art. 33.

La commissione elettorale, ricevute in plico sigillate le schede, i verbali e gli atti dai presidenti delle sezioni, provvederà al riepilogo dei voti e alla formazione della graduatoria dei candidati.

Risultano eletti i candidati che hanno riportato il maggior numero di voti. A parità di voti è eletto il più anziano di età.

Art. 34.

La commissione elettorale, entro quindici giorni dalla votazione, convalida le elezioni e proclama gli eletti.

Titolo XII

RICORSI SULLE OPERAZIONI ELETTORALI

Art. 35.

Per tutto ciò che riguarda le operazioni elettorali può essere fatto ricorso scritto alla commissione elettorale, entro il termine di giorni cinque da quello in cui si è verificato l'evento che ha determinato la controversia.

La decisione sul ricorso deve essere presa dalla commissione elettorale entro dieci giorni dalla presentazione e comunicata al ricorrente entro i tre giorni successivi a mezzo di raccomandata con ricevuta di ritorno.

2) Il presente decreto sarà pubblicato nel Bollettino ufficiale della regione Trentino-Alto Adige.

Trento, addì 27 agosto 1979

Il presidente: MENGONI

Registrato alla Corte dei conti, addì 24 settembre 1979
Registro n. 28, *foglio n.* 8

(9290)

ANTONIO SESSA, *direttore*

DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S. (c. m. 411100793030)